SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che a pagina 93 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - è pubblicato il comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concernente l'avvio della procedura di selezione e nomina del Segretario generale della Convenzione delle Alpi.

Il testo integrale dell'avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2004.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della salute:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Ministero
delle attività produttive

DECRETO 12 marzo 2004.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, recante il testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2003 per le imprese artigiane.

DECRETO 16 marzo 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quinto bando, relative alla regione Emilia-Romagna e alla provincia autonoma di Bolzano.

04A03113 - 04A03114

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. **85.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti nella regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise;

Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. *1 (Circoscrizioni territoriali)*. — Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:

1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;

2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;

3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;

4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;

5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;

6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;

7) Liguria; sede del consiglio: Genova;

8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;

9) Marche; sede del consiglio: Ancona;

10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;

11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;

12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;

13) Lazio; sede del consiglio: Roma;

14) Campania; sede del consiglio: Napoli;

15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;

16) Puglia; sede del consiglio: Bari;

17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;

18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;

19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;

20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista): «Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.».

04G0119

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2004, n. **86**.

Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Tenuto conto delle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003;

Visto il parere di congruità fornito in data 30 gennaio 2004 dalla apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con provvedimento del 16 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 3 marzo 2004, n. 3-3418/UCL;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il decreto ha per oggetto:

a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

b) le attività e le funzioni affidate in concessione;

c) la ripartizione delle somme giocate;

d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:

a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) per T.U.L.P.S., il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per nulla-osta, il nulla-osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) per prelievo erariale unico, il prelievo applicato alle somme giocate, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla-osta;

e) per apparecchio di gioco o apparecchio, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;

f) per apparecchio videoterminale o videoterminale, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il cui funzionamento di gioco può avvenire mediante collegamento in rete al sistema di elaborazione, in conformità alle specifiche definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;

g) per sistema di elaborazione, parte componente della rete telematica, il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione gestisce anche il software di gioco;

h) per sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di

AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;

i) per rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonché del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

j) per rete di proprietà di AAMS, l'infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche;

k) per esemplare certificato, il modello di apparecchio o videoterminale di gioco in possesso della certificazione di conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., rilasciata da AAMS ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e così di seguito;

m) per esercizio, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali sono installati gli apparecchi ed i videoterminali di gioco collegati alla rete telematica.

Art. 2.

Funzioni della rete telematica

1. Ciascuna rete telematica, parte componente della rete di proprietà di AAMS, assicura le funzioni di:

a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione;

b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale;

c) raccolta, al di fuori della periodicità stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonché trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;

d) rilevazione di conformità del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformità di funzionamento;

f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento;

g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditività degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale;

h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1;

i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale;

j) gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali.

Art. 3.

Attività e funzioni affidate in concessione

1. AAMS, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche.

2. Il concessionario:

a) assicura che la rete telematica assolva le funzioni di cui all'articolo 2;

b) segnala immediatamente ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformità di un apparecchio o videoterminale di gioco;

c) interrompe immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui è rilevata la non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa;

d) verifica che l'esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito;

e) assolve tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco ed ai videoterminali;

f) effettua rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;

g) contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di AAMS.

3. Il concessionario è tenuto, altresì, ad effettuare tutte le altre attività strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica degli apparecchi nonché del gioco lecito effettuato anche mediante videoterminali di gioco.

4. Il concessionario è tenuto, inoltre, ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete telematica affidata in concessione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti negli atti di concessione al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete di proprietà di AAMS.

5. Per gli apparecchi di gioco installati successivamente alla data di individuazione dei concessionari di cui al comma 1, AAMS rilascia il relativo nulla-osta esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni medesime.

Art. 4.

Ripartizione delle somme giocate

1. La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è la seguente:

a) alle vincite è destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;

b) al prelievo erariale unico, è destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;

c) alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, è destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.

Art. 5.

Funzioni di AAMS a tutela del gioco lecito

1. AAMS organizza e gestisce la banca dati generale per la tutela del gioco lecito, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito nonché agli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati nei quali tali apparecchi possono essere installati.

2. AAMS può rendere disponibili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, competenti all'attività di controllo che ne facciano richiesta.

3. AAMS, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, esegue controlli sugli apparecchi e videoterminali di gioco, mediante accesso diretto negli esercizi presso i quali essi sono installati, al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni per il gioco lecito e l'effettivo collegamento alla rete telematica.

4. AAMS, al fine di verificare la rispondenza degli apparecchi e videoterminali agli esemplari certificati, effettua controlli di conformità anche a campione, mediante ispezioni da realizzarsi sugli apparecchi e videoterminali stessi. AAMS definisce le modalità e le procedure per l'esercizio di tali attività e nessun indennizzo è dovuto da AAMS stessa per l'interruzione del funzionamento dell'apparecchio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei suddetti controlli.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari della concessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il titolare di nulla-osta diverso dal concessionario è tenuto a richiedere ad un concessionario, per ciascun apparecchio, il collegamento alla rete telematica.

2. Il concessionario è tenuto a collegare gli apparecchi di gioco, muniti di nulla-osta di cui al comma 1, presso il medesimo esercizio nel quale gli apparecchi stessi sono installati.

3. Per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il compenso del concessionario non può essere superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio.

4. Il concessionario richiede ad AAMS, al momento del collegamento alla propria rete telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, i nulla-osta sostitutivi di quelli rilasciati in precedenza.

5. Per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, il soggetto al quale è stato rilasciato il nulla-osta di cui al comma 1 è tenuto a prestare idonee garanzie a favore del concessionario, a tutela del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il concessionario stesso.

6. La disciplina dei rapporti di cui ai commi 3 e 5 ha effetto fino alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione delle attività di cui all'articolo 3, ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione degli apparecchi di cui al comma 1, nel caso in cui tale data sia anteriore a quella di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 378

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni:

«6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali».

— Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni:

«Art. 14-*bis*. — 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo. A decorrere dal 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003: di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del predetto comma 7 dell'art. 110; di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del predetto comma 7 dell'art. 110; di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del predetto comma 7 dell'art. 110.

3-*bis*. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del predetto comma 7 dell'art. 110; 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del predetto comma 7 dell'art. 110; 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del predetto comma 7 dell'art. 110.

4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».

— Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni:

«Art. 38 *(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).* — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'art. 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata,

risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni:

«1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito».

— Si riporta il testo dell'art. 39, commi dal 5 al 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

«5. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".

6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita"; le parole: "non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi"; le parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)*, terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera *b)*, per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: *a)* gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *b)* ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto art. 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; *c)* all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni.

7-*bis*. (Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiunge il comma 7-*bis* all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

8. (Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 14-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).

9. Al comma 2 dell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli successivi".

10. All'art. 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2003".

11. (Aggiunge il comma 3-*bis* all'art. 14-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).

12. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).

12-*bis*. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato.

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto: *a)* per gli apparecchi per i quali è richie-

sto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; *b)* per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

13-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), si veda note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, si veda note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.

04G0109

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 12 e 13 dicembre 2003 nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del presidente della provincia di Reggio Calabria del 31 dicembre 2003, con la quale è stata chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della medesima provincia nei giorni 12 e 13 dicembre 2003;

Vista la nota dell'8 gennaio 2004, con la quale la regione Calabria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali verificatisi il 12 dicembre 2003, che hanno colpito il territorio regionale provocando dissesti idrogeologici diffusi nonché gravi danni;

Vista la nota del 14 gennaio 2004 dell'ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, con le quali viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi in tutto il territorio provinciale a seguito dei gravi eventi alluvionali verificatisi nei giorni 12 e 13 dicembre 2003;

Vista la nota del 29 gennaio 2004, con la quale l'Autorità di bacino della regione Calabria ha trasmesso la delibera n. 1080 del 29 dicembre 2003 concernente la richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che l'eccezionale ondata di maltempo è coincisa con violente mareggiate che si sono abbattute su parte delle zone costiere del territorio regionale causando ingenti danni e situazioni di pericolo diffuse;

Considerato, quindi, che è assolutamente urgente procedere alle operazioni di rimozione delle cennate situazioni di rischio ed alla messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi alluvionali;

Considerato che, al fine di verificare l'entità e la consistenza dei danni causati sul territorio della regione Calabria dai sopra citati eventi calamitosi, sono stati effettuati dei sopraluoghi dai tecnici del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo

2005, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 12 e 13 dicembre 2003 nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03364

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2004.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2003, concernente la proroga, fino al 28 marzo 2004, del sopra citato stato d'emergenza;

Viste le note del 25 febbraio e del 13 e 18 marzo 2004, con il quale il sindaco del comune di Rio Marina ha rappresentato l'assoluta necessità di prorogare lo stato attività finalizzate al superamento delle condizioni di rischio connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico in atto nel comune di Rio Marina;

Viste le note della regione Toscana in data 10 e 22 marzo 2004;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico, è prorogato fino al 30 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03365

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 2004.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina, di catrame nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le ditte International Tabacco Agency S.r.l. e Agio Cigars hanno richiesto il cambio di denominazione di due marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze con le quali le ditte Philip Morris Italia S.p.a. e Gallaher Italia S.r.l. hanno richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina, catrame e monossido di carbonio nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

SIGARI NATURALI

DA AGIO WILDE HAVANAS A AGIO WILDE CIGARROS

SIGARETTI ALTRI

DA MOODS LIGHT TASTE FILTER A MOODS GOLDEN TASTE FILTER

Art. 2.

Il contenuto di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

Marca	mg/sigaretta da			mg/sigaretta a		
	nicotina	catrame	monossido	nicotina	catrame	monossido
BENSON & HEDGES SILVER	0,60	6,0	6	0,60	8,0	9
L&M RED LABEL KS	0,90	12,0		0,80	10,0	

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Marca	mg/sigaretta
L&M BLUE LABEL KS	9
L&M RED LABEL KS	10
L&M SILVER LABEL KS	4

Art. 4.

Le scorte delle suindicate marche, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse, ad eccezione dei sigaretti Moods Light Taste Filter che potranno essere commercializzati fino al 30 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 328

04A03416

DECRETO 29 marzo 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati ed esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte Agio Cigars e Vanderwood Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla Tabella B) allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla Tabella B) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA B)
SIGARI E SIGARETTI
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AGIO WILDE CIGARROS	Confezione da 5 pezzi	84,00	88,00	2,20
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA	Confezione da 1 pezzo	190,00	200,00	1,00
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA TUBOS	Confezione da 1 pezzo	280,00	290,00	1,45
BALMORAL DOMINICAN SELECTION PANATELA	Confezione da 1 pezzo	150,00	160,00	0,80
BALMORAL DOMINICAN SELECTION SMALL PANATELA	Confezione da 1 pezzo	120,00	130,00	0,65
CEZAR BRONNER 1956 LIMITED RESERVE	Confezione da 2 pezzi	3.100,00	1.640,00	16,40

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AGIO FILTER TIP	Confezione da 5 pezzi	112,00	120,00	1,50
AGIO JUNIOR TIP	Confezione da 5 pezzi	112,00	120,00	1,50
AGIO MEHARI'S ORIGINAL	Confezione da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MEHARI'S ECUADOR	Confezione da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MEHARI'S ORIENT	Confezione da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MINI MEHARI"S ANISETTE	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20
AGIO MINI MEHARI"S BRASIL	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20
AGIO MINI MEHARI"S ECUADOR	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20
AGIO MINI MEHARI'S JAVA	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20
AGIO MINI MEHARI'S ORIENT	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20
AGIO TIP CLAIR	Confezione da 5 pezzi	112,00	120,00	1,50
PANTER BLUE	Confezione da 10 pezzi	88,00	92,00	2,30
PANTER MIGNON DE LUXE	Confezione da 20 pezzi	84,00	88,00	4,40
PANTER VITESSE DE LUXE	Confezione da 10 pezzi	104,00	112,00	2,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 397

04A03415

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Alplucine polvere in bustine» e «Izomicina soluzione iniettabile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, ed in particolare il capo V all'art. 20, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modificazioni;

Considerato che le specialità di cui alla parte dispositiva del presente decreto sono costituite da principi attivi o eccipienti considerati non rispondenti alle disposizioni del regolamento comunitario su indicato;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca delle autorizzazioni alle immissioni in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e nelle confezioni di seguito riportate:

Ditta - autorizzazione: Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065 - LID - 06516 Carros (Francia).

Prodotto: ALPLUCINE polvere in bustine, confezioni:

scatola da 10 bustine da 5 g - A.I.C. n. 101821015;

scatola da 50 bustine da 5 g - A.I.C. n. 101821027,

per il principio attivo: josamicina.

Ditta - autorizzazione: Izo S.p.a., via Bianchi, 9 - 25124 Brescia.

Prodotto: IZOMICINA soluzione iniettabile:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102033038,

per l'eccipiente: lidocaina cloridrato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A03369

DECRETO 9 marzo 2004.

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, ed in particolare il capo II, art. 6, commi 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visti i decreti coi quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto non sono stati presentati i prescritti rinnovi quinquennali, e che, pertanto, le relative autorizzazioni sono decadute;

Ritenuto opportuno, a tutela della salute pubblica, procedere alla pubblicizzazione dell'avvenuta decadenza delle autorizzazioni;

Comunica:

È decaduta, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e nelle confezioni di seguito riportate:

Ditta: Izo S.p.a., via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia.

Prodotto: IZOCOLIMICINA polvere in bustine confezione da 50 bustine da 10 g - A.I.C. n. 102024027.

Ditta: Merck Sharp & Dohme, Postbus 581 - 2003 PC Haarlem (Paesi Bassi).

Prodotti:

RANIDE soluzione iniettabile, flacone da 125 ml - reg. n. 23021/B del 26 novembre 1983;

RANIDE sospensione al 3% per uso orale, confezione da 0,91 - reg. n. 23021 del 27 aprile 1974;

TIBENZOLE boli, confezione da 50 - reg. n. 20411 del 6 marzo 1965;

EQUIZOLE polvere orale, confezione da 4 bustine da 30 g - reg. n. 20412 del 15 febbraio 1965.

Ditta: Schering-Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Prodotti:

ZOOMICINA N soluzione orale, confezione da 170 ml - A.I.C. n. 101338010;

PREDSOLAN sospensione iniettabile, confezione da 20 ml - A.I.C. n. 101342020.

Ditta: Veterchimica, via A. Ressi, 11/A - 20125 Milano.

Prodotto: RIFAMASTENE sospensione endomammaria, scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 100096015 - reg. n. 21176/A.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A03370

DECRETO 9 marzo 2004.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tantum polvere».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed in particolare il capo V all'art. 20, comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto col quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ad uso veterinario indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti gli allegati I, II e III del regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modificazioni;

Considerato che la ditta non ha presentato documentazione comprovante la difesa in sede comunitaria del principio attivo benzidammina come richiesto ai sensi del comma 1, lettera *p)* dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e che per tale motivo non sussistono limiti massimi residuali stabiliti, come previsto dalla normativa vigente;

Considerato altresì che, come da rapporto di farmacovigilanza pervenuto allo scrivente ufficio, il farmaco non è attualmente in vendita;

Ritenuto in ogni caso necessario, a tutela della salute pubblica, sospendere cautelativamente dal mercato la specialità medicinale ad uso veterinario contenente il suddetto principio attivo;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale per uso veterinario nella preparazione e nelle confezioni di seguito riportate:

Ditta: Esteve S.r.l., via Duilio, 13 - 00192 Roma.

Prodotto: TANTUM POLVERE, polvere per somministrazione orale, nelle confezioni:

15 bustine da 8 g - A.I.C. n. 101010015;

3 bustine da 8 g - A.I.C. n. 101010027.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A03368

DECRETO 10 marzo 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XI
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le note delle ditte, titolari delle autorizzazioni, con le quali rinunciano all'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

TITOLARE A.I.C.	PRODOTTO	A.I.C.
IZO spa	Izotavolette 5 x 20 gr.	102042013
	Izocloxacillina 12 x 5 gr.	102022035
	Izocloxacillina 24 x 5 gr.	102022023
	Izocloxacillina 4 x 5 gr.	102022011
	Izocalcio 250 ml	102019015
	Izocalcio 500 ml	102019066
	Izopenicillina 12 siringhe	102035019
Schering - Plough spa	Betsolan solubile 10 ml	101343022
	Betsolan solubile 20 ml	101343010
	Lexin muscolo	101351017
	Lexin muscolo	101351029
Industria Italiana Integratori TREI spa	Doxipan iniettabile 100 ml	100151046
	Doxipan iniettabile 250 ml	100151059
	Intrafur	reg. n° 26400
	Liquibiotic 5+5 flac. 25 ml	101501017
	Liquibiotic 20+20 flac. 100 ml	101501029
	Liquibiotic 50+50 flac. 250 ml	101501031
	Oxil 400 busta 100 gr.	100365016
	Desamentan R 50 ml	101502019
	Desamentan R 100 ml	101502021

TITOLARE A.I.C.	**PRODOTTO**	**A.I.C.**
Intervet Italia srl	Solvente standard ovini	102566015
	Solvente standard ovini	102566027
	Solvente standard ovini	102566039
	Solvente standard ovini	102566041
Janssen – Cilag spa	Flukiver sol. Orale 5% flac. 1 Lt	100245012
	Flukiver sol. Orale 5% flac. 5 Lt	100245024
	Flukiver sol. Orale 5% flac. 10 Lt	100245036
Vetem spa	Eutetra 100 ml	101543015
	Streptolongocillina flac.+solv.	101529016
	Tetraseptale 200 ml	101522011
	Tetraseptale 6 boli da 8 gr.	101522023
	Enterofarma 300 gr.	101536011
	Enterofarma 20 x 15 gr.	101536023
	Enterofarma 15 gr.	101536035
	Dicloxacillina 20 x 5 gr.	101548016
	Dicloxacillina 4 x 5 gr.	101548028
	Vei – diamplicil	
	Sulfosidina 200 ml	101556013
	Stimukron flac. + solv.	101563017
	Gabbroxy	101562015
	Neazina cpr 12 x 2 gr.	101517011
	Trisulfan 20% flac. 250 ml	
	Spiravet 20 flac. polvere	101537025
	Spiravet 20 flac. Polvere + solv.	101537037
Teknofarma spa	Isospen pasta 12 gr.	102245014
	Ascalin R multidose 100 ml	102201011
	Ascalin R multidose 250 ml	102201023
Boehringer Ingelheim Italia spa	Bar Vac RS 20 ml (10 x 2 ml)	101610020
	Bar Vac RS 100 ml (50 x 2 ml)	101610018
	Sputolysin 100 ml	101123026
	Perlutex 10 ml	101120020
Fatro spa	Fatroximin schiuma endouterina bombola 100 gr.	100077016
	Fatrocortin 2 x 10 gr.	101739035
	Cloxalene plus 4 x 10 ml	101718017
	Cloxalene plus 8 x 10 ml	101718029
	Cloxalene plus 12 x 10 ml	101718031

Art. 2.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il dirigente: FERRI

04A03371

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 dicembre 2003.

Aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa, in servizio di leva per il periodo 1º luglio 2003-30 giugno 2004.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed in particolare l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto l'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della citata legge n. 342/1986;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per il periodo 1º luglio 2003-30 giugno 2004 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale suindicato;

Considerato che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2003 è pari all'1,4%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 31 ottobre 2002, sono fissate, con decorrenza 1º luglio 2003, nelle seguenti misure:

a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco ausiliario e vigile del fuoco ausiliario, allievo ausiliario dei Corpi di polizia e obiettore di coscienza: € 3,18;

b) caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei Corpi di polizia: € 3,48;

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: € 3,80.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in € 694.791,00 per l'anno 2003 ed in € 1.378.255,00 per l'anno 2004 si provvede:

a) quanto a € 339.226,08 per l'anno 2003 e € 672.921,30 per l'anno 2004, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3071 (U.P.B. 24.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

b) quanto a € 251.160,00 per l'anno 2003 e € 498.225,00 per l'anno 2004 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 228 (U.P.B. 1.1.24) dello stato di previsione della spesa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

c) quanto a € 12.144,00 per l'anno 2003 e € 24.090,00 per l'anno 2004, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2583 (U.P.B. 6.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

d) quanto a € 58.512,00 per l'anno 2003 e € 116.070,00 per l'anno 2004 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2621 (U.P.B. 23.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

e) quanto a € 22.080,00 per l'anno 2003 e € 43.800,00 per l'anno 2004 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1807 (U.P.B. 3.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

f) quanto a € 6.993,84 per l'anno 2003 in € 13.873,65 per l'anno 2004 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2501 (U.P.B. 5.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

g) quanto a € 3.328,56 per l'anno 2003 e € 6.602,85 per l'anno 2004 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1601 (U.P.B. 4.1.1.0.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

h) quanto a € 1.346,88 per l'anno 2003 e € 2.671,80 per l'anno 2004 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 4201 (UP.B. 7.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A03390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 febbraio 2004.

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento di intregrazione salariale in favore della F.I.A.T. Auto S.p.a., comprensorio di Arese e area commerciale di Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il verbale d'accordo stipulato in data 5 dicembre 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Sacconi, tra la società F.I.A.T. Auto S.p.a e le organizzazioni sindacali nazionali, nel quale è stato concordato il ricorso alla CIGS, per i lavoratori dell'area di Arese, per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, ai sensi del citato art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, al fine di agevolare il processo di ricollocazione dei lavoratori interessati, nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la regione Lombardia, le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le società immobiliari proprietarie delle aree;

Vista l'istanza presentata dalla società F.I.A.T. Auto S.p.a., tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, e sulla base di quanto concordato con il sopraccitato verbale d'accordo, in favore di un numero massimo di 525 lavoratori dipendenti del comprensorio di Arese (Milano) e dell'area commerciale di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.I.A.T. Auto S.p.a., del comprensorio di Arese e dell'area commerciale di Milano, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 328/2003 e dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 525 dipendenti della società F.I.A.T. Auto S.p.a., comprensorio di Arese e area commerciale di Milano, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 dicembre 2003.

Art. 2.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con il precedente art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2003, e dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 10.032.750,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Lavoro, foglio n. 279

04A03392

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 marzo 2004.

Consegna definitiva all'ANAS S.p.a. della viabilità di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana.

IL COMMISSARIO *AD ACTA* EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982 con la quale il Ministro designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981 — Concedente — ha affidato in concessione all'A.T.I. Maltauro ed altre — Concessionario — la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Baragiano:

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana;

Visti i decreti ministeriali dell'8 giugno 1984, del 26 maggio 1986, del 5 giugno 1987, del 26 ottobre 1987, del 4 giugno 1988, del 3 maggio 1989 e del 14 dicembre 1989 con i quali sono stati approvati il progetto esecutivo della strada in argomento e successive varianti;

Considerato che l'A.N.A.S. (oggi S.p.a.) gestisce la suddetta strada di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana, con esclusione del tratto viario tra il km 0+000 e km 1+000, giusta verbale del 2 dicembre 1993;

Visto l'atto di collaudo tecnico-amministrativo definitivo redatto dalla commissione di collaudo in data 22 febbraio 1991 approvato con deliberazione della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno n. 3950 del 14 aprile 1993;

Visto che, come si evince dal citato verbale, il tratto terminale di immissione con la s.s. n. 7 Appia, compreso tra le progressive 0+000 a 0+175, anch'esso facente parte dell'opera collaudata in argomento, risulta consegnato in data 29 novembre 1990 dal Concessionario A.T.I. Maltauro S.p.a. ed altre all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.a. ed altre, al fine esclusivo di consentire la realizzazione delle opere di raccordo della costruenda strada Baragiano Scalo-Muro Lucano-Nerico di cui la stessa è Concessionaria;

Considerato che su tale tratto di strada è previsto che debbano ancora essere eseguite le opere di innesto ad una rampa di collegamento, non realizzate dal Concessionario revocato AT.I. I.C.L.A. S.p.a.;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata in data 5 maggio 1994;

Vista la propria comunicazione n. 346 del 16 ottobre 2003 effettua ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota ANAS S.p.a. n. 18682/19558 del 13 novembre 2003;

Viste le proprie note n. 536 del 28 novembre 2003, n. 645 del 29 dicembre 2003;

Visto il verbale della riunione del 14 gennaio 2004;

Viste le proprie successive comunicazioni n. 712 del 19 gennaio 2004, n. 732 del 23 gennaio 2004, n. 744 del 27 gennaio 2004 e n. 748 del 28 gennaio 2004;

Considerato che i dissesti rilevati sul viadotto Vallone della Difesa che rendono all'attualità parte della strada non agibile e pertanto per una tratta chiusa al traffico, nelle more dell'esecuzione dei lavori che risultano appaltati da ANAS, non risultano impeditivi per gli adempimenti commissariali connessi con la consegna definitiva delle opere di cui al comma 1, art. 86, legge n. 289/2002;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota commissariale n. 409 del 30 ottobre 2003), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi del 10 marzo 2004, a seguito della riunione del 17 febbraio 2004, richiamata nel verbale della medesima conferenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, nonché l'intervenuta statizzazione della viabilità in argomento giusta decreto legislativo 29 ottobre n. 461, sono formalmente consegnate definitivamente all'ANAS S.p.a. le opere realizzate con il progetto 39/60/6051: strada di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana, compreso il tratto viario tra il km 0+000 ed il km 1+000, non già oggetto di precedente consegna provvisoria.

Art. 2.

L'ANAS S.p.a. provvederà a volturare l'intestazione dei suoli, espropriati dal Concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'ANAS S.p.a. provvederà, altresì, ove non già provveduto, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

L'Ufficio commissariale si riserva di chiedere autorizzazione per il completamento dei lavori di raccordo indicati in premessa, da affidarsi ai sensi dell'art. 86, comma 2, legge n. 289/2002, che si innesteranno sul tratto di strada in argomento compreso tra le progressive km 0+000 e km 0+175.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario delle opere.

Roma, 11 marzo 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A03248

DECRETO 23 marzo 2004.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Algat in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Torino in data 10 marzo 2004 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società S.p.a. Algat;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari:

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.a. Algat sono nominati commissari straordinari:

dott. Roberto Cassinelli, nato a Genova il 10 dicembre 1956;

prof Antonio Rizzi, nato a Napoli il 14 dicembre 1965;

prof. Stefano Bozzi, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 17 dicembre 1969.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di San Carlo Canavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A03391

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2107/99 della Commissione del 4 ottobre 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64338 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2107/99 della Commissione del 4 ottobre 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può

essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03263

DECRETO 27 febbraio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame Cremona» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 13 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello

nazionale alla denominazione «Salame Cremona», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa da Consorzio di tutela del Salame Cremona, con sede in Cremona, via Lanaioli n. 1, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'istituto «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le carni trasformate;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Salame Cremona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 13 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Salame Cremona», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 13 novembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Salame Cremona» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Salame Cremona» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Salame Cremona» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Salame Cremona».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03264

DECRETO 2 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
ALCOL METILICO (C)	DM 12.3.86 Suppl. Ord. G.U. 161 del 14.7.86 met. LIV
ACIDITA' TOTALE (C)	REG. CEE 2676/90 G.U.CEE L272 del 03/10-90 met. 13 punto 5.3
ACIDITA' VOLATILE (C)	MI-C-08-001 Rev. 0
ANIDRIDE SOLFOROSA	REG. CEE 2676/90 (G.U.CEE L272 del 03/10-90, Allegato Cap.25,punto 2.3).
ESTRATTO SECCO (C)	REG. CEE 2676/90 (G.U.CEE L272 del 03/10-90, Allegato Cap.4).
TITOLO ALCOLICO - VOLUMICO (C)	REG. CEE 2676/90 (G.U.CEE L272 del 03/10-90, Allegato Cap.3,punto 3 e punto 5.2).

Legenda: GU CEE = Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea; GU = *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; Regolamento CEE = Regolamento Unione Europea; DM = Decreto ministeriale.

04A03266

DECRETO 2 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2001 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC n. 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, al rila-

scio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità (C)	Regolamento CEE n. 2568/91, GUCE L248 del 5 settembre 1991 - All. II
Analisi gascromatograf. di esteri metilici A. Grassi	Regolamento CEE n. 2568/91 GUCE L248 del 5 settembre 1991 - All. XA + All. XB Regolamento CEE n. 796/2002
Analisi spettrofotom. nell'ultravioletto (C)	Regolamento CEE n. 2568/91 GUCE L248 del 5 settembre 1991 all. IX
Numero di perossidi (C)	Regolamento CEE n. 2568/91 GUCE L248 del 5 settembre 1991 - All. III
Residui organofosforati	MI/C/08-003 (2000) REV. n. 2
Solventi alogenati (C)	Regolamento CEE n. 2568/91 GUCE L248 del 5 settembre 1991 - Alle XI

Legenda: CEE = *Gazzetta Ufficiale* della Comunità economica europea; MI = Metodi di prova interni del laboratorio

04A03268

DECRETO 4 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato, Cap.13, punto 5.2.
Acidità volatile	Reg 2676/90/CEE GU (CEE 2272 del 3-10-1990) Allegato, cap.14
Anidride solforosa	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato, Cap.25, punto 2.3.
Ceneri	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato Cap.9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90, Allegato, Cap.11(G.U. CEE L272 del 3-10-90)
Determinazione degli zuccheri riduttori con metodo volumetrico	MI/C/02/002 (17/12/01) rev 2
Estratto secco totale	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato, Cap.4.
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20°C	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato, Cap.1, punto 5.2.
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20°C	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Art.3 comma 2 e Allegato Cap.1
pH	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato Cap.24
Saggio di stabilità	D.M. 12/03/1986, cap III, punto 3.3 (Suppl. G.U. 161 del 14/07/1986)
Solfati	Reg. CEE 2676/90, Allegato, Cap.12, punto 3 (G.U. CEE L272 del 3-10-90)
Titolo alcolometrico volumico	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato, Cap.3, punto 3 e punto 5.2.
Titolo alcolometrico volumico	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Art.3 comma 2 e Allegato Cap.3 punto 3
Zuccheri riduttori	Reg.CEE. 2676/90 (G.U. CEE L272 del 3-10-90), Allegato Cap.5 punto 3.2
Ceneri	Rapporti ISTISAN 96/34 pag.77

Legenda: DM = Decreto ministeriale; MI/C/ = Metodo di prova interno (chimico); Reg. CEE = Regolamento CEE; ISTISAN = Istituto superiore di sanità.

04A03265

DECRETO 4 marzo 2004.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/97 del 1º luglio 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, Via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 21 marzo 2001 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il comitato promotore del Fagiolo di Sarconi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/97 del 1º luglio 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 marzo 2001.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03236

DECRETO 4 marzo 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1291/2003 del 18 luglio 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pane di Altamura», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - Soc. Coop. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03262

DECRETO 4 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2001 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca», ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 23 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambia-

menti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 G.U. CEE L248 5-9-91 All. XA; Reg. CEE 796/2002 All. XB; Reg. CEE 1429/92
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 G.U. CEE L248 5-9-91 Allegato IX
Determinazione dei composti polari	Circolare Ministero della Sanità n. 1 del 11/01/91 Pag.6-9
Determinazione dei triacilgliceroli con ECN42 (differenza fra i dati HPLC ed il contenuto teorico)	Reg. CE n. 2472/97, Allegato XVIII G.U.CEE L 341 –12/12/1997 Reg.CE 796/2002
Determinazione del numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 G.U. CEE L248 5-9-91 Allegato III
Determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo	Reg. CE 2568/91, Allegato VI G.U. CEE L 248 - 05/09/1991 Pag.23-24
Determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare	Reg. CE 2568/91, Allegato V G.U. CEE L 248 - 05/09/1991 Pag.15-22
Determinazione della Vitamina E mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione. Determinazione quantitativa di alfa, beta, gamma e delta tocoferoli	Norma UNI EN 12822 (Maggio 2000)
Determinazione dell'acidità	Reg. CEE 2568/91 G.U. CEE L248 5-9-91, Allegato II
Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali	Reg CEE 656/95 Allegato XVII G.U. CE L69-29/03/1995
Polifenoli totali	MI/C/02/005 (27/11/02) rev 0

Legenda: EN = Norme Europee elaborate dal Comité Européen de Normalisation; MI/C/ = Metodo di prova interno (chimico); Reg. CEE = Regolamento CEE; UNI = Ente Nazionale di Unificazione.

04A03267

DECRETO 8 marzo 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Asparago Bianco di Bassano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo n. 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Matteotti n. 39, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Asparago Bianco di Bassano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61626 del 5 marzo 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo n. 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Asparago Bianco di Bassano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Asparago Bianco di Bassano», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Asparago Bianco di Bassano».

Art. 2.

La denominazione «Asparago Bianco di Bassano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61626 del 5 marzo 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Asparago Bianco di Bassano», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO BIANCO DI BASSANO DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP).

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (Asparagus officinalis L.) che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

a) Caratteristiche del prodotto.

La Denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, discendenti dall'ecotipo locale che è rappresentato dalla varietà «Comune - o Chiaro - di Bassano».

1. *Caratteristiche estetiche.*

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:

a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purchè non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo;

b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, caratteristica qualitativa dell'asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

2. *Calibratura.*

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro.

Il diametro centrale dei turioni è quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm.

I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.

I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

	Diametro centrale	Lunghezza
Range massimo	› 11 mm	tra 18 e 22 cm
Per diametro	› 11 mm fino a 14 mm	20 cm
Per diametro	= o maggiore di 15 mm	22 cm
Solo per mazzi a «Ruote»*	› 18	25 cm

* vedi deroga

3. *Deroga*

Facendo riferimento alla storicità del prodotto e alla tradizionale immissione sul mercato degli asparagi confezionati in forma di «Ruote» (tipologia presente in tutte le rassegne gastronomiche del comprensorio e in tutte le mostre e concorsi storici dell'Asparago di Bassano, evidenziate fotograficamente anche nella raccolta di immagini allegate nella relazione storica), vengono ammessi alla commercializzazione confezioni singole denominate appunto «Ruote» del peso superiore ai 3 kg e con riferimento al diametro centrale minimo del turione pari a 18 mm ed ad una lunghezza massima di 25 cm fatti salvi tutti gli altri requisiti minimi previsti incluse le tolleranze.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende: nell'ambito della provincia di Vicenza, i territori dei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

Art. 4.

Elementi storici che comprovano l'origine

La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici.

In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro. Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosà, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra coma la più indicata e feconda per la coltura del turione.

In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» — Claveleur Museum of Art — è ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevare, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto).

Nel 1847 il prof. Ferrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualità delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi sì candidi, si buoni, sì saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono più bello e gradito della nuova stagione».

Alla voce asparago dell'Enciclopedia Agraria Italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre località «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualità organolettiche».

L'origine del prodotto oggi viene garantita dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:

l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «Asparago Bianco di Bassano» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di controllo;

l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad Asparago Bianco di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata ad Asparago Bianco di Bassano;

la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei mazzi marchiati, in un apposito registro, compilato dai produttori e tenuto dagli stessi a disposizione dell'ente di controllo per le verifiche.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Caratteristiche dei terreni.

I terreni devono avere un ph compreso fra 5,5 e 7,5. È obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni per i parametri principali (ph, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.

1. *Preparazione del terreno ed impianto.*

La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm, seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.

Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt per le fine binate e 2 mt per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.

I solchi devono avere una profondità di 15-20 cm. L'orientamento delle file deve essere preferibilmente da Nord a Sud, secondo l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.

Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di giugno.

2. *Rotazioni.*

Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo quattro anni. In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (Rizoctonia e Fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di otto anni.

È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizoctonia.

È altresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.

3. *Materiale di propagazione.*

Piattaforma varietale.

La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori.

Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2.

4. *Concimazione.*

È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, da ripetersi, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni cinque anni, sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.

In ordine al mantenimento della fertilità dei terreni, si distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli anni di produzione.

In pre-impianto è richiesta la distribuzione di letame bovino nella dose di 600 q.li/ha da interrare quando maturo.

L'impiego di altri concimi organici va rapportato al valore di riferimento indicato per il letame bovino.

Per gli anni di produzione la concimazione andrà fatta in funzione dei risultati delle analisi del terreno e delle asportazioni medie della coltura. La provenienza dell'azoto deve essere, per almeno il 50% di natura organica.

La concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica, sarà effettuata in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di fine inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica sarà effettuata nel periodo post raccolta (non oltre il mese di luglio), frazionandola in più interventi. L'apporto annuo di elementi nutritivi principali dovrà comunque non superare i seguenti limiti massimi di unità ad ettaro:

azoto 150;

fosforo 80;

potassio 180.

Eventuali integrazioni di microelementi andranno effettuate nel periodo autunno-inverno.

5. *Difesa fitosanitaria.*

Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 488 del 28 febbraio 2003 e alle successive modifiche ed integrazioni emanate dalla stessa amministrazione.

Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:

a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente alle fitopatie;

b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.).

6. *Pacciamatura.*

È consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento, delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.

7. *Irrigazione.*

Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.

8. *Interventi autunnali.*

Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.

9. *Raccolta.*

I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno l'anno d'impianto, sono i seguenti:

	I	II	III	Dal IV
Impianti derivanti da zampe	Impianto	allevamento	30 gg	70 gg
Trapianto di piantine ottenute nell'anno	Impianto	15 gg	30 gg	70 gg

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il 15 giugno.

Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1° febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo. La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, è pari a 80 q.li/ha.

Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Le condizioni ambientali e tecnico-colturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:

1. *I terreni.*

I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 - 7,5 (terreni sub-acidi-neutri).

L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.

La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione. Tale caratteristica, aggiunta alla bassa presenza di carbonati, influisce positivamente sulle caratteristiche qualitative dell'Asparago di Bassano ed in particolare sull'assenza di fibrosità, determinando l'ottenimento di turioni teneri ed integralmente consumabili.

2. *Il clima.*

Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.

Il clima pertanto si presenta mite e ventilato, non umido, caratteristiche che influiscono positivamente sulla sanità della coltura, riducendo l'incidenza della malattie crittogamiche.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.

Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud-est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli permette di ridurre sensibilmente le fitopatie nella coltura. L'elevata areazione riduce inoltre la presenza di ristagni che permette alla coltura di svilupparsi in maniera costante.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/82.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

1. *Imballaggio e presentazione.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 3 kg. Le ruote possono essere commercializzate con un peso superiore ai 3 kg. I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

2. *Confezionamento dei mazzi.*

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o «succhione» di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.

3. *Caratteristiche degli imballaggi.*

I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo. All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:

Asparago Bianco di Bassano - D.O.P.;
nome del produttore;
ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
data di confezionamento;

nonché le seguenti caratteristiche commerciali:

categoria di qualità (Norme UE);
calibro;
numero di mazzi;
peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

Il logo è costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde è contornato da due profili anch'essi ondulati di colore rosso il più esterno e di colore bianco il più interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della superficie, è posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo piano e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di Bassano del Grappa.

Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra a destra è collocata la scritta di colore bianco con il carattere France Bold ttf in maiuscolo «Asparago Bianco di Bassano».

I colori di riferimento sono il verde Pantone 348, il rosso Pantone 186 e il bianco.

Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno diametro di 3 centimetri.

Il logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni, depliant, ecc. dovrà in ogni caso avere delle dimensioni significativamente superiori a qualunque altra scritta.

04A03269

DECRETO 16 marzo 2004.

Istituzione di un zona di tutela biologica denominata «Area Penisola Sorrentina».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;

Tenuto conto delle finalità dell'istituzione della zona di tutela biologica;

Considerato che in merito all'istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favorevolmente il comitato scientifico;

Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerata l'esistenza dell'area marina protetta che costituisce certamente una zona di protezione per molte specie ittiche;

Considerata l'opportunità di incrementare la protezione delle risorse con un'azione sinergica mediante la costituzione di una zona di tutela biologica che, all'esterno dell'area marina protetta, preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una più efficace azione di protezione;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata Area Penisola Sorrentina nelle acque antistanti il Golfo di Sorrento delimitate dalle seguenti coordinate:

1. lat. 40º 38'10 N — long. 14º 21'10 E;
2. lat. 40º 40'00 N — long. 14º 20'00 E;
3. lat. 40º 35'40 N — long. 14º 12'50 E;
4. lat. 40º 34'10 N — long. 14º 19'50 E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03220

DECRETO 16 marzo 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area fuori Ravenna».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle nsorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;

Tenuto conto delle finalità dell'istituzione della zona di tutela biologica;

Considerato che in merito all'istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favorevolmente il comitato scientifico;

Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima sull'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;

Considerata l'esistenza di ampie aree di divieto di pesca non utilizzate a fini di protezione delle risorse;

Considerata altresì l'opportunità che dette aree facciano parte di una più ampia area di tutela biologica in grado di assolvere a compiti di protezione ed incremento delle risorse;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata «Area fuori Ravenna» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:

1. lat. 44º 23'00 N — long. 14º 23'60 E;
2. lat. 42º 23'00 N — long. 12º 32'20 E;
3. lat. 44º 33'60 N — long. 12º 31'40 E;
4. lat. 44º 32'80 N — long. 12º 21'10 E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03221

DECRETO 16 marzo 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Barbare».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;

Tenuto conto delle finalità dell'istituzione della zona di tutela biologica;

Considerato che in merito all'istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favorevolmente il comitato scientifico;

Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima sull'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;

Considerata l'esistenza di ampie aree di divieto di pesca non utilizzate a fini di protezione delle risorse;

Considerata altresì l'opportunità che dette aree facciano parte di una più ampia area di tutela biologica in grado di assolvere a compiti di protezione ed incremento delle risorse;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata «Area Barbare» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:

1. lat. 44° 00'00 N — long. 13° 38'50 E;
2. lat. 44° 00'00 N — long. 13° 50'00 E;
3. lat. 44° 07'00 N — long. 13° 50'00 E;
4. lat. 44° 07'00 N — long. 13° 43'00 E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03222

DECRETO 16 marzo 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Tenue».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2002, con il quale è stata istituita una zona di tutela biologica;

Visti i pareri espressi dalle commissioni consultive locali per la pesca marittima;

Tenuto conto delle finalità dell'istituzione della zona di tutela biologica;

Considerato che in merito all'istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favorevolmente il comitato scientifico;

Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerata l'opportunità di incrementare la protezione delle risorse con un'azione sinergica mediante l'estensione della preesistente zona di tutela biologica che preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una più efficace azione di protezione;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata «Area tenue» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:

1. lat. 45° 10'00 N — long. 12° 32'00 E;
2. lat. 45° 16'00 N — long. 12° 32'00 E;
3. lat. 45° 16'00 N — long. 12° 21'00 E;
4. lat. 45° 10'00 N — long. 12° 21'00 E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03223

DECRETO 16 marzo 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Miramare».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visti il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;

Tenuto conto delle finalità dell'istituzione della zona di tutela biologica;

Considerato che in merito all'istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favorevolmente il comitato scientifico;

Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerata l'esistenza dell'area marina protetta che costituisce certamente una zona di protezione per molte specie ittiche;

Considerata l'opportunità di incrementare la protezione delle risorse con un'azione sinergica mediante la costituzione di una zona di tutela biologica che, all'estero dell'area marina protetta, preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una più efficace azione di protezione;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza

Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata «Area Miramare» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:

1. lat. 45° 45'00 N — long. 13° 39'00 E;
2. lat. 45° 44'00 N — long. 13° 39'00 E;
3. lat. 45° 41'00 N — long. 13° 45'00 E;
4. lat. 45° 41'00 N — long. 13° 43'00 E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03224

DECRETO 16 marzo 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico unione italiana vini» autorizzato con decreto 6 maggio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 181 del 3 agosto 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio enochimico unione italiana vini», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota dell'8 marzo 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 maggio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg 2568/1991/CEE 11/07/1991 GU L248 05/09/91 All 2
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg 2568/1991/CEE 11/07/1991 GU L248 05/09/91 All 9
Composizione degli acidi grassi	Reg 2568/1991/CEE 11/07/1991 GU L248 05/09/91 All 10A e 10B
Composizione e contenuto di steroli	Reg 2568/1991/CEE 11/07/1991 GU L248 05/09/91 All 5
Perossidi	Reg 2568/1991/CEE 11/07/1991 GU L248 05/09/91 All 3
Polifenoli totali	MI 051/2002 rev 2
Tocoferoli	MI 052 rev 4 2002

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03332

DECRETO 16 marzo 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico unione italiana vini» autorizzato con decreto 29 aprile 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio enochimico unione italiana vini», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota dell'8 marzo 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 29 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All III
Acidità totale	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All II
Acidità volatile	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All IV
Estratto secco totale	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All VI
Titolo alcolometrico volumico	D.M. 12/03/1986 GU 161 del 14/07/1986 All V
Estratto secco totale	Reg CEE 2870/2000 GU L333 del 29/12/2000 All 2
Sostanze volatili, metanolo	Reg CEE 2870/2000 GU L333 del 29/12/2000 All 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2870/2000 GU L333 del 29/12/2000 All 1
Acido sorbico	MI 040 rev 3 2002
Acido sorbico	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 22.2
Anidride carbonica	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 37
Metanolo	OIV 2003 all MA-E-AS312-3-METHAN pto 2
Titolo alcolometrico volumico	MI 033 rev 4 2002
Acidità fissa	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 15
Acidità volatile per piccametria differenziale	MI 038 rev 4 2002
Acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore automatizzato con titolatore	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 14

Alcalinità delle ceneri	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 10
Anidride solforosa libera per titolazione iodometrica diretta automatizzata con titolatore	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 25.2.3
Anidride solforosa totale per titolazione iodometrica automatizzata con titolatore	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 25.2.3
Ceneri	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 9
Zuccheri riduttori mediante piaccametria differenziale	MI 036 rev 4 2002
Cloruri	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 11
Cloruri e solfati per cromatografia ionica	MI 039 rev 4 2003
Solfati	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 12.2 e 12.3
Acidi organici	MI 042/2002 rev 2
Zuccheri riduttori	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 5.3.2
Calcio	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 26
Ferro	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 30
Magnesio	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 28
Piombo	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 35
Potassio	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 27
Rame	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 31
Sodio	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 26
Zinco	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 34
Zuccheri riduttori e non riduttori mediante	MI 004 rev 3 2003
riduzione di una soluzione cuproalcalina	

Acidità totale per piaccametria differenziale	MI 037 rev 4 2002
Acidità totale per titolazione potenziometrica automatizzata con titolatore	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 13
Estratto secco totale ed estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 1
pH a 20°C	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 3.5.2
Zuccheri mediante rifrattometria	Reg 2676/1990/CEE 17/09/1990 GU L272 03/10/90 All 2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03333

DECRETO 16 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2001, con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna, ubicato in Ravenna, via Alberoni n. 17/19, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna, ubicato in Ravenna, via Alberoni n. 17/19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore

oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Determinazione di Idrocarburi policiclici aromatici	M/C/MO/001/RA rev 2 2003
Determinazione dell'acidità negli oli di oliva	Regolamento CEE 2568/91 11/07/1991- Allegato II - GU CEE L248 05/09/1991

04A03334

DECRETO 24 marzo 2004.

Proroga della pesca del novellame di sardina (*Sardina Pilchardus*) e del rossetto (*Aphia Minuta*).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge ed in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2004, n. 15, concernente l'autorizzazione, per l'anno 2004, alla pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina Pilchardus*) e del rossetto (*Aphia Minuta*);

Considerato che il reiterarsi di condizioni meteomarine avverse registrate durante l'attuale stagione ha notevolmente ridotto l'esercizio della pesca in questione;

Ritenuto opportuno concedere ulteriori giorni tredici dell'attività di pesca in questione in tutti i compartimenti marittimi in maniera da permettere il recupero delle giornate di pesca non effettuate a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina Pilchardus*) e del rossetto (*Aphia Minuta*) per le unità in possesso della relativa autorizzazione è prorogata al 16 aprile 2004 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi dello Ionio (Taranto e Crotone), ove è prorogata al 23 aprile 2004.

2. Nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredonia per le unità autorizzate per l'analoga campagna del novellame, è consentito l'ulteriore esercizio di tale attività, per il periodo 25 marzo-6 aprile 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03335

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 marzo 2004.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie sui finanziamenti concessi a favore della provincia di Firenze, per interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989, e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 9 ottobre 2002 con la quale la provincia di Firenze ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 per la realizzazione di un nuovo intervento:

SS.PP n. 33 «di Testi», 94 «Chiantigiana», 101 «di San Donato di Poggio» - Interventi atti a sistemare ed ammodernare, in tratti diversi e saltuari, con opere di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e della riqualificazione;

importo progetto € 315.630,52 - (cofinanziamento provincia € 232.838,92 - quota Stato € 82.791,60);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Firenze economie realizzate per il complessivo importo sopraspecificato;

Considerato che l'intervento per il quale la provincia di Firenze richiede il finanziamento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno1988, e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Firenze con i decreti ministeriali numeri 992/1989 e 100/1990, per il seguente intervento:

SS.PP. n. 33 «di Testi», 94 «Chiantigiana», 101 «di San Donato in Poggio» - Interventi atti a sistemare ed ammodernare, in tratti diversi e saltuari, con opere di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e riqualificazione.

Importo progetto € 315.630,52 (cofinanziamento provincia € 232.838,92 - quota Stato € 82.791,60).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 3 marzo 2004

Il Vice Ministro: MARTINAT

04A03329

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 marzo 2004.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric., relativo al Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188, del 2 agosto 2002 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209, del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12923 Agro-industria Tema 4, presentato da Pierre Chimica S.r.l. e Università degli studi di Lecce;

Vista la nota dell'11 febbraio 2004, prot. MIUR 1606 del 16 febbraio 2004 con la quale la Pierre Chimica S.r.l. ha richiesto la revisione della quota totale del contributo alla spesa per le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, di cui al decreto direttoriale n. 1188, del 2 agosto 2002;

Considerato che, a seguito di verifica amministrativa degli atti istruttori, è risultato che per mero errore materiale non è stata indicata tra le ulteriori agevolazioni, di cui ai commi 21 e 22 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593, dell'8 agosto 2000, quella relativa al punto d2), da calcolare sull'importo ammesso per le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo riferite al progetto n. 12923, che comporta un maggior finanziamento pari a € 102.160,00;

Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1 del predetto PON;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188, del 2 agosto 2002, la scheda ivi allegata, relativa al progetto n. 12923 Agro Industria Tema 4, presentato da Pierre Chimica e Università degli studi di Lecce, è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a € 102.160,00 graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione» 2000-2006, nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-Ric. del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

Sezione A - Generalità del Progetto

Protocollo n. 12923 del 30 novembre 2001.

Progetto di Ricerca:

titolo: estrazione di antocianine e altri principi attivi mediante CO2 supercritica da substrati vegetali;

inizio ed ammissibilità dei costi: 2 maggio 2002;

durata mesi: 36.

Progetto di Formazione:

titolo: valorizzazione delle risorse umane a sostegno della ricerca nel settore agroalimentare;

inizio ed ammissibilità dei costi: 1º marzo 2002;

durata mesi: 15.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Pierre Chimica S.r.l. - Galatina (Lecce);

Università degli studi di Lecce - Lecce.

Costo totale ammesso € 2.382.100,00:

di cui attività di ricerca industriale € 1.838.880,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 204.320,00;

di cui attività di formazione € 338.900,00;

al netto di recuperi pari a € 144.000,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

Ricerca

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ 1.838.880,00	204.320,00	2.043.200,00
Eleggibile lettera *c)*	€ 0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2 Phasing Out	€ 0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	0,00	0,00
Extra UE	€ 0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 1.838.880,00	204.320,00	2.043.200,00

Formazione

Eleggibile lettera *a)*	€ 338.900,00
Eleggibile lettera *c)*	€ 0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00
TOTALE	€ 338.900,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	75 %	50 %
Eleggibile lettera *c)*	70 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %
Non Eleggibile	70 %	45 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera *a)*	100 %
Eleggibile lettera *c)*	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) fino a € 1.820.220,00:

di cui per ricerca fino a € 1.481.320,00;

di cui per formazione fino a € 338.900,00.

Sezione D - Condizioni specifiche

La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di capitale sociale per un importo di euro 1.744.125,00 ovvero alla concessione di un credito di pari importo e per la durata del progetto, sempre da effettuarsi prima della stipula.

04A03330

DECRETO 16 marzo 2004.

Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto dirigenziale n. 1831/Ric. del 3 novembre 2002 con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il D.D. n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003 delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi previsti al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 66.316.552,00, di cui € 41.316.552,00 in credito d'imposta, sull'apposito stanziamento del Ministero dell'economie e delle finanze ed € 25.000.000,00 in contributo nella spesa;

Vista la nota MIUR in data 5 dicembre 2002, protocollo n. 9283, con la quale si comunicava alla società M.B. Associati S.a.s l'esaurimento, al momento, delle disponibilità finanziarie e la possibilità di un eventuale riconsiderazione della domanda in presenza di un recupero di risorse;

Viste le note MIUR in data 25 febbraio 2003, protocollo n. 1795, e 3 marzo 2003, protocollo n. 2029, con le quali si comunicava alla società in questione l'ammissibilità ad una agevolazione complessiva pari ad € 77.468,55 per tre assunzioni, come da domanda pervenuta;

Visti i contratti inviati dalla società M.B. associati S.a.s e pervenuti al MIUR in data 12 marzo 2003, protocollo n. 2421, per l'assunzione di due ricercatori;

Vista la documentazione integrativa richiesta dal MIUR in data 28 gennaio 2004 e pervenuta il 18 febbraio 2004, protocollo n. 722;

Ritenuta tale documentazione idonea ai sensi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, per la società M.B. Associati S.a.s. complessivamente pari a € 51.645,70.

L'agevolazione in questione grava sulla disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003:

sezione aree depresse per € 51.645,70, di cui € 41.316,56 nella forma del credito d'imposta e € 10.329,14 nella forma del contributo nella spesa.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione alla società interessata.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'agevolazione nella forma del credito di imposta, completa degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione dell'agevolazione nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione distaccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999 che ha sostituito l'art. 3 decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione generale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 1º marzo 2004, prot. n. 7734 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalle eccezionali condizioni di maltempo che hanno reso impraticabili le strade rendendo impossibile raggiungere l'Ufficio della sede staccata di Tempio Pausania da parte degli impiegati;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania è accertato per il giorno 1° marzo 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 marzo 2004

Il direttore regionale: MARTINI

04A03142

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 marzo 2004.

Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti. (Deliberazione n. 54/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 14, comma 1, e 29;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113 «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze»;

Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di quindici anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000 «Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 «Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 2002;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto l'accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;

Vista la determina della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 29 del codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 marzo 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A
alla delibera n. 54/04/CONS

Modalità di consultazione

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alle misure regolamentari in materia di rilascio degli ulteriori diritti d'uso per le frequenze GSM ad uso pubblico, ivi incluse quelle relative all'eventuale ingresso di un nuovo operatore nel relativo mercato.

In particolare l'Autorità invita, anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *b)*, del codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle specifiche proposte di decisione ed agli orientamenti dell'Autorità esposti nel testo della consultazione di cui all'allegato B, ed evidenziati mediante le domande da 1) a 10) per facilitare le osservazioni.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Ing. Bruno Artemisio - Ufficio pianificazione frequenze - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale Is. B5 - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507621.

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'Allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno delle procedure di assegnazione proposte.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

ALLEGATO B
alla delibera n. 54/04/CONS

Contenuti della proposta di provvedimento

«Procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti».

1. *Quadro di riferimento regolamentare.*

L'Autorità ha stabilito una serie di procedure di assegnazione delle frequenze per l'espletamento dei servizi pubblici GSM da ultimo con la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002.

I principi stabiliti con la detta delibera sono riassumibili nei punti seguenti:

a) a tutti i gestori radiomobili GSM è data la garanzia dell'assegnazione di un minimo di 15 MHz nazionali lordi, tra 900 e 1800 MHz;

b) l'assegnazione, su richiesta, delle frequenze aggiuntive rispetto ai detti 15 MHz, a tutti i gestori GSM, avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, fino ad un massimo di 25 MHz complessivi nazionali a 900 e a 1800 MHz;

c) l'Autorità si riserva di rivedere i tetti di assegnazione delle frequenze, fissati a 25 MHz complessivi tra 900 e 1800 MHz, e di definire le misure per l'assegnazione di ulteriori frequenze eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.

Nella stessa delibera l'Autorità ha stabilito, all'art. 6, comma 1, il calendario per la progressiva liberazione da parte di TIM della banda utilizzata per il sistema radiomobile analogico TACS. In base a tale calendario al 30 giugno 2003, TIM ha provveduto a liberare 5 MHz di banda.

L'Autorità inoltre, all'art. 7 della citata delibera, ha disposto che gli stessi gestori radiomobili assegnatari di banda su porzioni del territorio nazionale possono proporre piani di riordino ovvero la sostituzione della banda a 900 MHz e che il Ministero può fissare, sulla base della disponibilità di banda, e fermo quanto previsto in materia di tetti di assegnazione, il calendario e le modalità per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz, ai fini della razionalizzazione della banda stessa.

In data 15 settembre 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle Comunicazioni Elettroniche» (di seguito il Codice) che recepisce il nuovo pacchetto di direttive comunitarie di settore.

Il Codice, dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorità, quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:

1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione;

2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;

3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

Inoltre, sempre il Codice, all'art. 29, dispone che l'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità.

2. *Tematiche generali della banda a 1800 MHz e condizioni per l'ingresso di un nuovo operatore pubblico GSM.*

La banda internazionalmente allocata al GSM a 1800 MHz è costituita da 75 MHz, di cui attualmente 45 MHz sono assegnati su

tutto il territorio nazionale ai gestori GSM, 20 MHz sono assegnati dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al Ministero della difesa e potrebbero essere liberati a seguito di esigenze di sviluppo del mercato [1], 5 MHz sono, allo stato, nella disponibilità esclusiva del Ministero della difesa e pertanto non allocati al GSM pubblico, ed infine una porzione da 5 MHz è assegnata temporaneamente all'operatore WIND solo nelle 16 maggiori città.

La situazione delle assegnazioni in banda 1800 MHz è riassumibile al modo seguente:

STATO ATTUALE DELLA BANDA A 1800 MHZ

Sotto-banda	Stato
1710 - 1715 1805 - 1810	Ministero della difesa
1715 - 1735 1810 - 1830	GSM - Liberabili secondo quanto previsto dal PNRF (attualmente Ministero della difesa)
1735 - 1750 1830 - 1845	TIM
1750 - 1755 1845 - 1850	WIND (solo nelle 16 grandi città)
1755 - 1770 1850 - 1865	WIND
1770 - 1785 1865 - 1880	Vodafone

Complessivamente pertanto esistono le condizioni per l'assegnazione di frequenze ad un nuovo gestore pubblico GSM (ovviamente un operatore con sola licenza UMTS ha titolo a considerarsi nuovo entrante GSM). Potrebbero essere assegnabili, per una eventuale procedura di ingresso di un nuovo entrante, almeno 20 MHz di banda a 1800 MHz. Inoltre, qualora possibile, vi potrebbe essere un'ulteriore dotazione di altri 5 MHz.

Come specificato nel PNRF, la disponibilità di 20 MHz di banda a 1800 MHz, è soggetta alla liberazione da parte del Ministero della difesa sotto opportune condizioni e pertanto tale processo di liberazione può essere avviato soltanto a fronte di un concreto interesse da parte del mercato.

La necessità di verificare l'interesse per un nuovo operatore nel mercato nazionale era già stata sottolineata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere fornito nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione della delibera n. 286/02/CONS. Infatti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel ritenere che le modalità di assegnazione previste nella delibera 286/02/CONS possano essere giustificate da particolari esigenze, tenuto conto che l'assegnazione non riguarda la totalità dello spettro disponibile, ravvede l'esigenza di assegnare il resto della banda disponibile mediante procedure concorsuali che consentano anche di verificare l'ingresso di nuovi operatori.

In tema di dotazione frequenziale per l'eventuale nuovo entrante occorre valutare se sia utile un'assegnazione di frequenze anche a 900 MHz. Il vantaggio di una dotazione su entrambe le bande 900 e 1800 MHz riguarda la possibilità di pianificare una rete cosiddetta multilayer. Lo svantaggio è che per la realizzazione di una rete a doppio strato sono in genere necessari investimenti maggiori, per dotarsi di strumenti ed apparati di entrambi i tipi. Per tali motivi, ed anche per la maggiore disponibilità di banda a 1800 MHz rispetto a 900 MHz (35 MHz contro 75 MHz), storicamente le reti a 900 MHz sono state appannaggio degli operatori incumbent mentre i nuovi operatori hanno avuto dotazioni solo a 1800 MHz. Inoltre se la dotazione del nuovo entrante fosse costituita parzialmente con porzioni di banda a 900 MHz, essa potrebbe in linea teorica prevedere al più una porzione di circa 5 MHz a 900 MHz [2], che allo stato non potrebbe che provenire dalla banda attualmente occupata dal TACS, e quindi essere situata in banda cosiddetta estesa (E-GSM). In tali condizioni il nuovo entrante avrebbe lo svantaggio di una banda soggetta ad alcune limitazioni di sfruttamento per via della minore diffusione, allo stato, di terminali ed apparati capaci di sintonizzare la stessa.

Tenuto conto delle valutazioni esposte, l'Autorità rileva che, per il nuovo entrante, una possibile efficace alternativa all'assegnazione diretta di banda a 900 MHz sia la possibilità di ottenere il *roaming* sulla rete a 900 MHz da parte degli operatori con una rete a 900 MHz ragionevolmente sviluppata e per i quali sia previsto uno specifico obbligo in tal senso.

3. *Procedure proposte per l'assegnazione della banda radiomobile ad un nuovo entrante GSM.*

Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l'assegnazione di banda al nuovo entrante GSM, l'Autorità esprime l'orientamento che per garantire le esigenze di uniformi condizioni concorrenziali, questa dovrebbe essere comparabile alla procedura (procedura di licitazione del tipo beauty contest) seguita nel caso dell'ultima procedura selettiva dedicata al GSM avviata con la delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 e con bando di gara pubblicato il 26 maggio 1999. Si noti infatti che degli attuali tre gestori pubblici GSM attualmente operanti, due hanno ottenuto la licenza attraverso la partecipazione ad una selezione di tipo comparativo (appunto beauty contest) ed un altro ha ottenuto la licenza come conversione di una concessione a suo tempo rilasciata. Utilizzando una diversa procedura, come ad esempio una procedura aperta del tipo asta pubblica, il nuovo entrante GSM potrebbe essere discriminato in quanto dovrebbe potenzialmente concorrere su criteri differenti rispetto agli altri gestori GSM, che, tra l'altro, beneficerebbero anche della loro posizione di incumbent e quindi di leadership di mercato. La soluzione qui discussa peraltro rispetterebbe le condizioni competitive preesistenti alla procedura di gara per le licenze UMTS.

Per quanto riguarda la suddetta procedura di gara per l'assegnazione della banda al nuovo entrante va osservato che, benché la scelta di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperto a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio, sia da considerarsi in generale la più adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicità, equità e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficace utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara, tale principio, sulla base del quale sono state basate le più recenti procedure nazionali di assegnazione dello spettro, appare prevalente la necessità di garantire una sostanziale par condicio fra i gestori GSM.

La procedura di gara basata sul beauty contest prevede necessariamente l'assunzione di specifici e documentabili impegni sulla realizzazione di una copertura nazionale nonché di impegni relativi allo sviluppo delle reti e dei servizi (tali impegni divengono ovviamente obbligatori per l'aggiudicatario).

Per quanto riguarda gli altri obblighi specifici da imporre in sede di gara, nonché i criteri di aggiudicazione, l'Autorità ritiene, per gli stessi motivi, che essi debbano essere mutuati da quelli relativi alla citata gara per il quarto gestore GSM, prevedendo inoltre fra gli obblighi stessi il divieto espresso del cosiddetto refarming per le frequenze ottenute (assegnazione limitata all'utilizzo in tecnica GSM), coerentemente con l'identico vincolo imposto per le frequenze assegnate ai sensi della delibera n. 286/02/CONS, ed inoltre i vincoli di servizio e copertura di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della stessa delibera per poter richiedere banda aggiuntiva, rispetto ad una dotazione minima iniziale pari a 15 MHz.

Quesiti relativi al paragrafo n. 3.

1. Esiste l'interesse da parte di un operatore nuovo entrante per ottenere una autorizzazione ad operare una rete nazionale GSM (assegnazione di diritto d'uso per le relative frequenze)? Si prega di accompagnare tale manifestazione di interesse con una breve descrizione dell'impresa o raggruppamento di imprese interessate e delle ragioni tecniche ed economiche che motivano la stessa.

---

[1] La nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze dispone che possono essere riservate al predetto sistema sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio individuate dall'Autorità con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e previa individuazione di una adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale a favore del Ministero della difesa.

[2] L'esatta quantificazione dipende dalla effettiva realizzazione delle misure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, e comunque la banda eventualmente disponibile potrebbe non essere tutta destinata al nuovo entrante.

2. Si giudica ragionevole l'orientamento dell'Autorità sul fatto che la procedura per l'assegnazione della banda (diritti d'uso) GSM ad un nuovo entrante dovrebbe essere di tipo beuty contest ai fini di garantire par condicio fra gli operatori GSM?

3. Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità secondo cui le garanzie imposte per la realizzazione della rete, nella procedura di beauty contest per il nuovo entrante, dovrebbe essere basata sui criteri di selezione relativi alla copertura nazionale, alla realizzazione della rete e dei servizi?

4. Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità secondo cui la dotazione potenziale complessiva di tale opertore dovrebbe essere fino a 25 MHz nazionali, con un minimo garantito di 15 MHz?

5. Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità secondo cui la banda per il nuovo entrante dovrebbe essere costituita da sola banda a 1800 MHz e che sia data allo stesso la possibilità di accedere al roaming a 900 MHz? Possono essere ipotizzate altre alternative?

4. *Tematiche generali relative alla banda GSM a 900 MHz ed assegnazione della stessa.*

Sulla base del quadro normativo sopra delineato (paragrafo 1) e della disponibilità di banda, il Ministero delle comunicazioni ha autorizzato con determinazione del 20 ottobre 2003 un piano di assegnazione della banda immediatamente disponibile a 900 MHz (5 MHz ex TACS e 1.3 MHz ex CT1, lordi), che costituisce la prima fase di un accordo procedimentale con i gestori GSM, siglato in data 7 ottobre 2003.

Si rileva che, nel citato accordo procedimentale tra gestori e Ministero del 7 ottobre 2003, i gestori hanno avanzato la loro candidatura per l'assegnazione di tutta la banda disponibile al 31 dicembre 2005 a 900 MHz, proponendo anche un piano specifico di assegnazione che prevede tra l'altro la razionalizzazione della banda a 900 MHz stessa. Tale possibilità di assegnazione è condizionata dalla possibilità che l'Autorità riveda il limite massimo di 25 MHz per gestore stabilito con la delibera n. 286/02/CONS.

Sulla base del piano citato l'assegnazione conseguente della banda GSM al 31 dicembre 2005, sarebbe la seguente:

Operatore/Sistema	TACS 900	GSM 900
TIM	0	16.6 (1)
Vodafone		13.4
WIND		5

Tale piano di razionalizzazione della banda 900 MHz che supera con una soluzione più efficiente l'attuale frammentazione dell'utilizzo esistente, deve necessariamente essere posto in relazione alle procedure previste per il nuovo entrante. Se la banda a 900 MHz eccedente, rispetto ai tetti previsti dalla delibera n. 286/02/CONS, non dovesse entrare a far parte della dotazione di un nuovo entrante, risulta evidente che è possibile procedere all'assegnazione ai gestori esistenti della banda a 900 MHz anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 286/02/CONS. L'Autorità ritiene comunque che debba rimanere in ogni caso garantita a tutti i gestori la possibilità di richiedere l'assegnazione di 25 MHz di banda.

Per quanto riguarda le assegnazioni di banda a 900 MHz in eccesso rispetto al possibile tetto di 25 MHz, queste dovrebbero essere eseguite sulla base di specifiche misure e condizioni di autorizzazioni obiettive e trasparenti e che promuovano l'uso efficiente delle risorse spettrali e la qualità del servizio.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi sono quelle relative alle condizioni di ingresso per un nuovo operatore. Infatti, ove tale operatore dovesse disporre di sola banda a 1800 MHz, l'Autorità ritiene che il roaming fornito sulla banda a 900 MHz, a favore del nuovo entrante per un periodo limitato ma sufficientemente protratto nel tempo, sarebbe una misura equa, proporzionata e giustificata al fine di mantenere le condizioni di effettiva concorrenza. Infatti il nuovo entrante potrebbe disporre del roaming per un periodo in cui presumibilmente la propria rete non sarà ancora completamente diffusa sul territorio. Naturalmente l'obbligo di fornire il roaming dovrebbe ricadere solo su quegli operatori GSM che, dalle procedure di assegnazione della banda a 900 MHz, ottengano banda in eccedenza rispetto al tetto dei 25 MHz complessivi, in quanto specifica condizione di autorizzazione connessa all'assegnazione della banda stessa.

Per quanto riguarda le condizioni cui fornire il roaming, esso dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, a condizioni orientate al costo, per un periodo pari ad almeno cinque anni dall'ingresso del nuovo entrante ovvero fintantoché il nuovo entrante non abbia la potenziale disponibilità di 25 MHz nazionali a 1800 MHz (si ipotizza infatti che la totalità dei diritti d'uso della banda a 1800 MHz non possa essere rilasciata contemporaneamente). Il roaming ovviamente dovrebbe riguardare tutti i servizi offerti, ivi inclusi quelli relativi a modalità di pagamento, a valore aggiunto, e quelli dati.

Un'altra misura che l'Autorità reputa rilevante ai fini di un effettivo sviluppo della concorrenza, e che va sempre associata alla procedura di assegnazione delle ulteriori frequenze a 900 MHz descritta precedentemente, sempre a favore dell'eventuale nuovo entrante GSM, è l'obbligo, ove tecnicamente fattibile, di condivisione di impianti, siti ed infrastrutture da parte dei gestori radiomobili GSM esistenti. Anche qui l'obbligo sarebbe, in primis, a carico dei soli gestori GSM con banda eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. La condivisione dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, i siti ove sono installati apparati che gestiscono frequenze a 900 MHz e le infrastrutture connesse, le condizioni dovrebbero essere orientate al costo, e la durata dei contratti dovrebbe essere di almeno cinque anni.

Le misure proposte lascerebbero comunque salve ed impregiudicate la determinazione e l'eventuale applicazione dei rimedi conseguenti all'attività di analisi di mercato e verifica delle condizioni di effettiva concorrenza, come previsto dal Codice, in cui la quota di dotazione frequenziale può costituire, in generale, uno dei parametri per l'analisi della forza di mercato.

Il Codice prevede inoltre all'art. 35, e come condizione per il rilascio di diritti d'uso dello spettro, la corresponsione di contributi. L'Autorità ha fissato i criteri per la determinazione dei contributi per la banda oggetto delle procedure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, all'art. 5, comma 1, della stessa delibera. L'Autorità ritiene che gli stessi criteri debbano valere anche per la banda GSM assegnata in maniera eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. Inoltre l'Autorità esprime l'orientamento che per tali assegnazioni i contributi dovrebbero essere corrisposti nella misura massima e che quindi non si dovrebbero applicare gli eventuali fattori riduttivi previsti all'art. 5, della delibera n. 286/02/CONS. Sono inoltre fatti salvi gli eventuali contributi che ancora devono essere corrisposti al Ministero della difesa ai sensi del decreto ministeriale n. 113/1998.

Quesiti relativi al paragrafo n. 4.

6. Nel caso il gestore nuovo entrante utilizzi esclusivamente frequenze a 1800 MHz, si ritiene condivisibile prevedere la possibilità di assegnare i diritti d'uso dello spettro (a 900 MHz) disponibile ai gestori esistenti anche superando il limite attuale di 25 MHz?

7. Si ritiene condivisibile, quale specifica condizione di autorizzazione, l'obbligo di concedere il roaming a 900 MHz a favore dell'eventuale nuovo entrante (con sola banda 1800 MHz) da imporre ai gestori a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.

Note:

I dati sono in MHz accoppiati e si intendono lordi - Tutte le assegnazioni si intendono nazionali.

(1) 10 MHz sono in banda E-GSM.

8. Si ritiene condivisibile quale specifica condizione di autorizzazione l'obbligo della condivisione dei siti e delle infrastrutture da imporre ai gestori esistenti a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi, a favore dell'eventuale nuovo entrante? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.

9. Si ritiene condivisibile la fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'utilizzo dello spettro proposti per l'assegnazione della banda GSM 900 MHz per la parte eccedente 25 MHz?

10. Dovrebbero essere imposte delle altre condizioni specifiche per i gestori assegnatari della banda a 900 MHz che superino complessivamente i 25 MHz? Quali? Esporre le proprie motivate ragioni.

04A03215

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 18 marzo 2004.

Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti sottoscritto in data 4 febbraio 2004 da Federmeccanica, Assistal e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente e in pari data, da Federmeccanica, Assistal e Fismic-Confsal; nonché da Federmeccanica, Assistal e UGL Metalmeccanici. (Deliberazione n. 04/148).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nel procedimento pos. n. 16270, su proposta dei commissari Di Cagno e Figurati;

Premesso:

1) che con nota del 22 luglio 2003 la Federmeccanica trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per il settore metalmeccanico e della installazione di impianti, sottoscritto da Federmeccanica e Assistal in data 17 luglio 2003 con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, e, il giorno successivo, con le organizzazioni Fismic e UGL-Metalmeccanici, chiedendo la valutazione di idoneità di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

2) che questa Commissione, prima di procedere all'invio del testo alle organizzazioni degli utenti e alla conseguente formale valutazione dell'accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, allo scopo di approfondire unitamente alle parti una serie di problematiche poste dal testo dell'accordo stesso, con nota del 23 ottobre 2003, prot. 12657 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese;

3) che le audizioni si svolgevano presso la sede della Commissione di garanzia nelle giornate del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, e nel corso delle stesse la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicità che era dato ravvisare nell'accordo del 17 luglio 2003, con particolare riferimento alla definizione delle prestazioni indispensabili, al rapporto della disciplina pattizia con le regolamentazioni vigenti in settori connessi, all'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alle modalità di proclamazione delle azioni di sciopero e alla necessità di prevedere intervalli fra le stesse;

4) che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di garanzia nelle audizioni del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, le parti originariamente stipulanti, al termine di un'ulteriore fase di confronto, convenivano di rettificare l'Accordo del 17 luglio 2003;

5) che in data 4 febbraio 2004 la Federmeccanica e l'Assistal sottoscrivevano con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL un nuovo accordo, che in pari data veniva inviato alla Commissione per le valutazioni di competenza;

6) che con nota del 17 febbraio 2004, prot. n. 2214 la Commissione inviava il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere;

7) che, entro tale termine, sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Unione nazionale consumatori e dell'ADOC;

8) che successivamente, in data 27 febbraio 2004, la Federmeccanica inviava alla Commissione il testo del predetto accordo sottoscritto anche da FISMIC-Confsal e UGL-Metalmeccanici;

Considerato:

1) che l'accordo del 4 febbraio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore metalmeccanico e da un insieme di organizzazioni sindacali che comprende le più significative sigle sindacali presenti nel settore;

2) che nel punto 1) dell'accordo è puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attività delle imprese che esercitano la conduzione di impianti, reti e apparecchiature analiticamente ivi indicati;

3) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'accordo è sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina;

4) che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili a garantire la continuità dei servizi e a tenere conto degli accordi o delle regolamentazioni vigenti nei settori nei quali si inseriscono le attività di cui al punto 1) dell'accordo;

5) che viene espressamente previsto, a «chiusura» del punto 1) dell'accordo, che in caso di perdurante contrasto tra azienda e sindacati dei lavoratori in ordine al contenuto del «piano delle prestazioni indispensabili» concernente ogni singola azienda o unità produttiva, acquisterà validità in via provvisoria il «piano predisposto dall'azienda;

6) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, il punto 4) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano

diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima, lasciando tuttavia la possibilità alle parti coinvolte di fare ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990;

7) che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi centoventi giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione relativo a uno sciopero successivo al primo della vertenza;

8) che al punto 5) dell'accordo 4 febbraio 2004 è previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni (dodici giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni;

9) che nel medesimo punto 5) sono stabiliti precisi limiti di durata in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potrà superare le otto ore per ogni turno di lavoro, sia alle successive, che non potranno superare i due giorni consecutivi;

10) che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, il punto 6) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede una disciplina differenziata a seconda dell'ampiezza del bacino di utenza sul quale incide lo sciopero (dieci giorni per scioperi che riguardino l'intera categoria, un suo settore o un territorio; sei giorni per scioperi che riguardino una singola impresa o un suo stabilimento), disciplina ampiamente satisfattiva delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, e successive modificazioni;

11) che la previsione di cui al citato punto 6) dell'accordo, concernente «la possibilità di indire più agitazioni in un'unica proclamazione fino ad un massimo di sedici ore complessive», non appare nella sostanza lesiva del divieto di proclamazioni plurime quale si evince dalla lettera dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, attesa la successiva specificazione secondo cui «resta fermo che l'indizione di ogni singola azione di sciopero dovrà comunque essere formalmente comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e delle modalità dell'astensione dal lavoro»;

12) che l'accordo individua adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

13) che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, e successive modificazioni.

Valuta idoneo

L'accordo in esame.

Dispone

La trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, a Federmeccanica, Assistal, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC-CONFSAL e UGL-Metalmeccanici.

Dispone inoltre

La pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il presidente: MARTONE

ACCORDO 17 LUGLIO 2003 PER LA DEFINIZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SINDACALE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COME MODIFICATO IL 4 FEBBRAIO 2004.

Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti, e Federmeccanica - Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana e le Organizzazioni sindacali (il testo che si pubblica è identico nei tre accordi sottoscritti separatamente, in pari data, da: *a)* Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil; *b)* Fismic-Confsal; *c)* Ugl-Metalmeccanici), in applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83», concordano quanto segue:

1) *Prestazioni indispensabili.*

Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione e, con specifico riferimento al settore metalmeccanico, si considerano prestazioni indispensabili all'interno delle varie attività svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni.

Pertanto, sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di:

impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia. ecc.);

impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare;

reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza;

impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre;

apparecchiature e forniture di energia elettrica;

linee, condotte e forniture di gas, acqua;

depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi;

apparecchiature ed impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione;

impianti di sicurezza, antincendio e di allarme.

Fermo restando che debba essere assicurata la continuità del servizio anche in caso di sciopero, la definizione puntuale delle prestazioni indispensabili di cui sopra, nonché le modalità operative e di impiego del personale che garantiscono la continuità dei servizi, sono definite dalla Direzione.

A tal fine la Direzione aziendale predisporrà entro due mesi dalla stipula del presente accordo, previo esame circa i criteri da adottare ed il numero di lavoratori da coinvolgere da svolgersi con le rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali, un «Piano delle prestazioni indispensabili» che interessi il numero minimo di addetti necessario al funzionamento ed alla salvaguardia degli impianti.

Nella predisposizione del «Piano delle prestazioni indispensabili» per le singole unità produttive coinvolte, le aziende considereranno gli accordi ed i regolamenti di settore già utilizzati da parte di altre categorie operanti nello stesso ambito per lo svolgimento del servizio e che coinvolga lo stesso bacino di utenza.

In caso di contrasto circa le suddette modalità operative e di impiego del personale nel corso dell'esame sopra previsto può essere attivato dalle parti, entro cinque giorni lavorativi, un confronto in sede territoriale o nazionale. Tale confronto verrà esperito entro quindici giorni.

Al termine della presente procedura, in via transitoria ed in attesa della risoluzione dell'eventuale contrasto, verrà adottato il «Piano delle prestazioni indispensabili» predisposto dall'azienda.

2) *Impiego minimo di servizio.*

Il Piano delle prestazioni indispensabili resterà valido fino a quando non si renda necessario modificarlo seguendo la procedura stabilita nell'ultimo comma del punto precedente.

L'individuazione dei lavoratori da assegnare ai servizi previsti dal Piano sarà fatta dalla Direzione aziendale in base a parametri oggettivi:

a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista.

In questo quadro saranno possibilmente individuati lavoratori a rotazione nell'ambito della medesima specializzazione;

b) i preposti di unità produttive/cantiere provvederanno ad affiggere l'elenco del personale individuato secondo i criteri sopra esposti almeno tre giorni prima della proclamata agitazione, salvo sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti. Nessun lavoratore può rifiutarsi di prestare la propria opera salvo giustificato motivo.

Nel caso in cui la posizione lavorativa preveda la presenza di un operatore unico, o situazione tecnica equivalente, le aziende si attiveranno per individuare le soluzioni atte a garantire l'effettività del diritto di sciopero; tali soluzioni saranno discusse con le Rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali.

3) *Segnalazione e pubblicità.*

Tutto il personale e tutti i mezzi aziendali adibiti ai servizi di cui sopra avranno libero accesso e saranno opportunamente contraddistinti per l'attività tenuta a svolgere.

4) *Procedure di raffreddamento e di conciliazione.*

Durante lo svolgimento della presente procedura le parti non adiranno ad azioni unilaterali.

Nel caso di controversie collettive, ad esclusione di quelle in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, prima della proclamazione dello sciopero, si terrà un incontro in sede aziendale nei due giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dalle Rappresentanze sindacali unitarie per un tentativo di composizione.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, entro i quattro giorni lavorativi successivi, sarà attivato un ulteriore tentativo di composizione della controversia collettiva tra la Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive istanze territoriali.

Nel caso in cui la controversia collettiva coinvolga più unità produttive in più territori, la seconda fase del tentativo di conciliazione di cui al comma precedente sarà attivata in sede nazionale entro i sette giorni di calendario successivi.

Nel caso di controversia sorta in sede territoriale il tentativo di conciliazione sarà svolto in primo grado in tale sede ed in secondo a livello nazionale; per le controversie collettive nazionali il tentativo di conciliazione sarà effettuato soltanto in sede nazionale.

In alternativa a quanto sopra stabilito, le parti coinvolte potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

La presente procedura non dovrà essere esperita quando:

la proclamazione dello sciopero avvenga da parte di una o più organizzazioni sindacali per gli stessi motivi e con le medesime modalità temporali di una proclamazione di altra organizzazione e per la quale si sia già esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;

nel caso di proclamazione entro centoventi giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione di uno sciopero successivo al primo della vertenza e non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto;

per gli scioperi nazionali indetti dalle Confederazioni ovvero dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

Salvo diversa intesa tra le parti, qualora gli incontri sopra stabiliti non siano stati effettuati entro il giorno successivo ai termini definiti dal presente accordo la procedura di conciliazione si deve intendere adempiuta.

Nel caso in cui una controversia collettiva prosegua oltre i centoventi giorni dallo svolgimento della prima procedura di conciliazione, i successivi tentativi di conciliazione saranno svolti nella sola fase di secondo grado.

Resta inteso che le procedure di raffreddamento ed i periodi di «pace sindacale» previsti dagli articoli 17, 37 e 38 disciplina generale, sezione terza, del vigente contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, assorbono le procedure di conciliazione stabilite nel presente accordo.

5) *Proclamazione e durata dello sciopero.*

La proclamazione dello sciopero, per le attività di cui sopra, sarà comunicata per iscritto all'azienda, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 12, della legge n. 146 del 1990 ed all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente a adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 con un preavviso minimo indispensabile di dieci giorni, fatte salve le eccezioni previste al comma 7 art. 2 legge n. 146/1990 e cioè in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, con l'indicazione della data nonché dell'ora di inizio e cessazione dell'astensione dal lavoro.

La comunicazione sopra prevista, inoltre, deve contenere le motivazioni per le quali è stata proclamata l'agitazione, l'ambito territoriale di riferimento e gli estremi della procedura di raffreddamento e conciliazione esperita ai sensi del precedente punto 4).

In caso di sciopero nazionale, le organizzazioni sindacali invieranno la proclamazione scritta alla Federmeccanica e/o all'Assistal che provvederanno a trasmetterla alle imprese associate. In tale ipotesi il preavviso è di dodici giorni.

La durata massima dell'astensione dal lavoro è pari:

per la prima azione di sciopero ad otto ore per turno di lavoro;

per le astensioni successive alla prima ad otto ore per turno per un massimo di due giorni consecutivi.

Le astensioni che non coprono l'intero turno di lavoro saranno attuate possibilmente all'inizio o alla fine dei periodi di lavorazione.

6) *Intervallo minimo tra gli scioperi.*

Le parti convengono che, ai soli fini del presente punto, gli scioperi possono essere raggruppati in due tipologie, la prima che coinvolge l'intera categoria, un suo settore o un territorio (regione, provincia etc.) ed una seconda che riguarda la singola impresa o un suo stabilimento.

Per quanto riguarda la prima tipologia l'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e l'altro non potrà essere inferiore a dieci giorni di calendario.

Gli scioperi appartenenti al secondo gruppo non saranno messi in atto con una frequenza superiore a sei giorni dall'effettuazione dell'ultima agitazione.

Nel caso di successive azioni di sciopero di cui l'iniziale appartiene al primo gruppo (categoria, settore o territorio) e la successiva alla seconda tipologia (azienda o stabilimento), ovvero il contrario, sarà comunque rispettato un intervallo minimo di dieci giorni tra l'attuazione delle due astensioni dal lavoro.

In ambedue le ipotesi, perdura la possibilità di indire più agitazioni in un'unica proclamazione fino ad un massimo di sedici ore

complessive. Resta fermo che l'indizione di ogni singola azione di sciopero dovrà comunque essere formalmente comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e delle modalità dell'astensione dal lavoro.

7) *Esclusioni e franchigie.*

Le astensioni dal lavoro dichiarate e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile.

Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell'arco temporale compreso tra il 23 dicembre ed il 3 gennaio e durante il mese di agosto. Sono esclusi, inoltre, i giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi.

8) *Comportamento delle aziende.*

Le aziende comunicheranno i modi ed i tempi dell'inizio dello sciopero (cinque giorni prima), dell'effettuazione e dell'eventuale revoca (ventiquattro ore prima), nonché dell'erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure adottate per la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

In caso di servizio in appalto, la comunicazione prevista al comma precedente sarà indirizzata anche al committente.

9) *Conciliazione.*

Le controversie collettive sull'applicazione del presente accordo saranno esaminate dalle competenti rispettive istanze territoriali e, in caso di mancato accordo, da Federmeccanica-Assistal nazionali e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie dell'accordo (Nel testo dei tre accordi si fa rispettivamente riferimento alle Organizzazioni Sindacali che lo hanno sottoscritto separatamente) in raccordo con la Commissione di cui all'art. 12, della legge n. 146 del 1990.

10) *Disposizioni finali e di attuazione.*

Le aziende inseriranno tra la documentazione in risposta ai bandi di gara, per le attività di cui al punto 1, il presente accordo unitamente alla dichiarazione di adesione a Federmeccanica e/o all'Assistal.

Il presente accordo attuativo della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, sarà trasmesso a cura di Federmeccanica ed Assistal alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 per le valutazioni di competenza.

Per quanto non previsto dalla presente intesa si farà riferimento alle legge 12 giugno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83, ed alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

04A03225

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA

DELIBERAZIONE 17 marzo 2004.

Nuovo regolamento generale e conseguente trasformazione dell'INRM in Istituto nazionale per la montagna. (Deliberazione n. 146).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8 riconosce agli enti e istituzioni nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei ed internazionali;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che, tra l'altro, inserisce esplicitamente l'INRM tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale e lo dichiara disciplinato dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 168;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale è stato adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il regolamento dell'INRM, ai fine di consentire l'avvio concreto del nuovo ente;

Visto il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2002, n. 284, che all'art. 6-*bis* ha dichiarato decatuti gli organi ordinari dell'Istituto, in vista di un riordino dell'INRM finalizzato alla sua trasformazione in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR;

Visto il decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo del decreto-legge n. 236, con il quale sono stati soppressi gli Organi dell'lNRM; è stato nominato il Commissario straordinario; è stato affidato a quest'ultimo il compito di elaborare e predisporre una proposta di riordino dell'Istituto ed è stata riconfermata, fino a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR;

Vista la deliberizione n. 144 del 5 marzo 2004 con la quale il Commissario Straordinario ha formulato alle Amministrazioni interessate la proposta di riordino dell'Istituto, nella forma di uno schema di nuovo regolamento;

Considerato che nella formulazione del nuovo atto generale si è operato attenendosi ai principi ispiratori della più recente legislazione di riordino del settore degli enti pubblici di ricerca ed alle linee di politica economica e scientifica definite nelle competenti sedi istituzionali;

Considerato che il regolamento appena citato riconferma l'IMONT ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale;

Tenuto altresì conto che oltre alle già previste finalità di promozione e coordinamento dell'attività di studio e ricerca sulla e per la montagna, il regolamento, interpretando la volontà del legislatore, individua ulteriori attività di supporto scientifico e di servizio alle politiche del territorio montano, nonché di consulenza tecnica ai governi nazionale, regionali e locali;

Vista la nota n. 5020/GP, in data 5 marzo 2004, con la quale il ViceMinistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca On.le Guido Possa, esplicitamente richiamato l'art. 8 della legge n. 168, comunica che il MIUR, avendo proceduto ad effettuare i controlli di legittimità e di merito, non ha nulla da eccepire sulla proposta di cui alla deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004;

Vista la nota n. 8081/GA dell'11 marzo 2004 con la quale il Ministro per gli affari regionali sen. Enrico La

Loggia esprime il proprio assenso alla proposta di regolamento di cui alla deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004;

Ritenuto che l'insieme delle vigenti norme legislative di riferimento per l'IMONT, anche per l'autorevole interpretazione che ne viene fornita in sede governativa nazionale, consentano all'Istituto stesso di dotarsi direttamente di un suo regolamento generale a valenza statutaria, in applicazione della più volte richiamata legge n. 168;

Ritenuto altresì che per effetto dell'emanazione del nuovo statuto potrà essere disapplicato, in attuazione di disposti del decreto-legge n. 236 e del decreto ministeriale 9 gennaio 2003, il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 72;

Richiamato tutto quanto sopra esposto:

Delibera:

1. L'Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna è trasformato in Istituto nazionale della Montagna (IMONT).

2. L'IMONT è regolato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 168/1989.

4. Il preserte regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al precedente punto 2, viene disapplicato il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72.

Roma, 17 marzo 2004

Il commissario straordinario: MORANDI

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA (INRM) TRASFORMATO IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA (IMONT).

Art. 1.

Denominazione e sede

1. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con la legge 7 agosto 1997, n. 266, assume la denominazione di Istituto nazionale della montagna (IMONT). L'Istituto, ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale, promuove e coordina attività di studio e di ricerca sulla e per la montagna, svolge attività di supporto scientifico e di servizio per l'individuazione delle linee di indirizzo per le politiche del territorio montano e per la consulenza tecnica dei governi nazionale, regionali e locali.

2. L'IMONT opera secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'IMONT ha sede in Roma ed è articolato, con proprie strutture, sul territorio nazionale; esso opera anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca regionali, nazionali e internazionali, pubbliche e private.

Art. 2.

Autonomia e controllo

1. L'IMONT gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di propri regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. I regolamenti sono trasmessi alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano i controlli di legittimità e di merito nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Con la stessa procedura possono essere apportate modifiche al presente regolamento.

Art. 3.

Finalità e organizzazione

1. L'IMONT:

a) promuove e coordina programmi di ricerca di interesse nazionale che favoriscono lo sviluppo del settore montano;

b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali;

c) provvede al trasferimento a favore del settore produttivo dei risultati delle ricerche e degli studi svolti, curando anche la realizzazione di prototipi;

d) stipula convenzioni e contratti di collaborazione di studio e di ricerca con enti pubblici e privati;

e) svolge attività di coordinamento e di sintesi dei dati e delle conoscenze sulla montagna detenuti da enti pubblici e privati, provvedendo, tra l'altro, alla costituzione e all'aggiornamento della banca dati dei saperi e della conoscenza sulla montagna;

f) svolge attività di consulenza e tutoraggio a favore delle aziende che operano nel settore montano;

g) assicura, nel settore, quanto necessario per il coordinamento scientifico delle attività istituzionali italiane all'estero;

h) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e promovendo e realizzando corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del settore produttivo, sulla base di apposite convenzioni con le università nonché con istituzioni locali, regionali e nazionali;

i) predispone e realizza, anche tramite il coordinamento di soggetti esterni, progetti speciali finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, allo sviluppo delle attività economiche e sociali e alla sicurezza ambientale, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla diffusione, alla tutela ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, monumentale, culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.

2. L'organizzazione dell'Istituto è definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il Direttore generale e la costituzione di strutture articolate su due aree di competenza e di intervento concernenti le attività di ricerca scientifica e tecnologica e l'attività di supporto progettuale.

Art. 4.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'IMONT, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri previa autorizzazione delle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione si intende concessa. L'IMONT può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

2. L'IMONT persegue le proprie finalità istituzionali anche in collaborazione con regioni, enti locali, università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'IMONT può dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico.

Art. 5.

Piani di attività

1. L'IMONT predispone piani triennali riguardanti le proprie attività istituzionali, aggiornati annualmente, da trasmettere alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, per le rispettive competenze, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono approvati dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte delle stesse Autorità amministrative, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'IMONT sono costituite:

a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui all'articolo 5;

b) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

c) da eventuali contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) da ogni altra eventuale entrata.

2. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che collaborano, previa convenzione, alle attività del medesimo.

3. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, da emanarsi ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Presidente

1. Il Presidente è nominato, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientifico, istituzionale ed economico d'interesse dell'Istituto.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è responsabile delle relazioni istituzionali;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) vigila, sovrintende e controlla lo svolgimento dell'attività dell'Istituto;

d) presenta entro il 30 giugno alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

e) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni e i regolamenti di cui all'art. 3;

f) attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale;

g) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva;

h) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal Consiglio di amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che può operare in virtù di deleghe specifiche secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è così composto:

a) il Presidente dell'Istituto;

b) il Presidente del Consiglio scientifico;

c) sei componenti, scelti fra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica istituzionale o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa: due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna, uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

d) un componente designato dalla Conferenza delle Regioni;

e) un componente designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto adottato di concerto dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2 sulla scorta dei nominativi segnalati in base al comma 1 del presente articolo; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Le modalità di convocazione e di validità delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate da regolamenti di cui all'articolo 2.

4. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;

b) delibera i regolamenti di cui all'articolo 2 e le modifiche statutarie;

c) delibera in ordine ai programmi d'attività di cui all'articolo 5, sentito il Consiglio scientifico, e approva la relazione sull'attività dell'ente di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*;

d) nomina il Direttore generale su proposta del Presidente;

e) delibera, su proposta del Direttore generale, la nomina dei direttori delle strutture e l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;

f) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge e dai regolamenti di cui all'articolo 2.

g) nomina i componenti del Consiglio scientifico.

Art. 10.

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto da nove componenti, ivi compreso il Presidente, di cui: uno designato dal Presidente dell'IMONT, due dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Presidente del Consiglio scientifico è nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, scelto tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientifico, istituzionale, economico e produttivo d'interesse dell'Istituto. Il Presidente del Consiglio scientifico assume le funzioni di Vicepresidente dell'IMONT. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Convoca e presiede il Consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno.

3. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Le modalità di convocazione e di validità delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali, di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.

5. Il Consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime il proprio parere sugli strumenti di cui all'articolo 4 e sui piani di attività di cui all'articolo 5;

b) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'IMONT, sottopostogli dal proprio Presidente e dal Presidente dell'Istituto;

c) raccoglie le istanze delle Associazioni a livello nazionale che operano nei territori montani per raccordarle all'attività scientifica dell'Istituto.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile per quanto applicabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, così designati:

a) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; il revisore effettivo assume le funzioni di Presidente del collegio;

b) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna;

c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. I componenti di cui al comma 1 sono iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

4. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal Presidente dell'IMONT, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività dell'Istituto anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale in accordo con i criteri di valutazione e i parametri di qualità definiti dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. Il Comitato di valutazione è composto da tre componenti esterni all'IMONT, scelti tra esperti di valutazione, nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Comitato di valutazione è nominato fra i componenti dello stesso. Il Presidente e i componenti del Comitato di valutazione durano in carica tre anni.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'Istituto, il cui rapporto di lavoro a tempo pieno è regolato con contratto di diritto privato, dura in carica quattro anni ed è scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale:

a) è responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dirige, coordina e controlla la struttura centrale e i servizi generali dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;

c) predispone gli schemi dei regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Presidente, che li presenta al Consiglio di amministrazione;

d) elabora lo schema di relazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*;

e) propone, d'intesa con il Presidente, la nomina dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 3, comma 2;

f) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Disposizioni specifiche

1. I compensi dei direttori delle strutture e del Direttore generale sono determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, con riferimento al trattamento economico di organi omologhi di altri enti di ricerca.

2. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della attività dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del Presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto adottato di concerto dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più subcommissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

Art. 15.

Personale

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è determinata annualmente, in base ad un piano di fabbisogno previsto nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 5 ed è articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'Istituto. Le modalità di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo concernente il personale degli enti di ricerca.

2. Presso l'IMONT opera, inoltre, personale comandato da pubbliche amministrazioni e nell'ambito di specifiche convenzioni, personale delle università, di enti pubblici e privati e delle imprese in misura complessivamente non superiore al venticinque per cento dell'organico.

3. Entro i limiti del proprio bilancio l'IMONT può stipulare, altresì, contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato.

4. L'IMONT, sentito il Consiglio scientifico, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, un numero massimo di soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, pari al 3% della dotazione organica dei ricercatori.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, l'IMONT, sentito il Consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto

Art. 16.

Bilanci e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale sull'attività dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono trasmessi alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'IMONT è soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

04A03250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo del 1º dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunità dell'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meterologici (Eumetsat). (Berna, 25-26 giugno 2001).

Il sunnominato emendamento al protocollo del 1º dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunità dell'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meterologici (Eumetsat) la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 176 del 23 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990 è stato approvato conformemente alla decisione della 48.ma riunione del Consiglio di Eumetsat. Detto emendamento al protocollo del 1º dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunità dell'Organizzazione europea per dei satelliti meteorologici (Eumetsat), il cui testo si riporta qui di seguito in francese ed in inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, è entrato in vigore per l'Italia il 1º gennaio 2004.

PROTOCOLE

RELATIF AUX PRIVILEGES ET IMMUNITES

DE L'ORGANISATION EUROPEENNE

POUR L'EXPLOITATION DES SATELLITES METEOROLOGIQUES

(EUMETSAT)

Dispositions amendées conformément à la décision de la 48^eme^ réunion du Conseil d'EUMETSAT, tenue les 25 et 26 juin 2001, et entrées en vigueur le 1^er^ janvier 2004

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

Les Etats parties à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), ouverte à la signature à Genève, le 24 mai 1983, telle qu'amendée par le Protocole amendant (joint en annexe de la Résolution du Conseil EUM/C/Rés. XXXVI) qui est entrée en vigueur le 19 novembre 2000 (dénommée ci-après "la Convention"),

SOUHAITANT définir les privilèges et immunités d'EUMETSAT conformément à l'Article 13 de la Convention ;

ARTICLE I

DEFINITIONS

Aux fins du présent Protocole:

f) L'expression "membres du personnel" désigne le Directeur général et toutes les personnes employées par EUMETSAT à titre permanent, qui sont soumises à son Statut du personnel;

ARTICLE 4

IMMUNITE DE JURIDICTION ET D'EXECUTION

1 Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf

c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application des Articles 21, 22 ou 23 du présent Protocole ou de l'Article 15 de la Convention ;

ARTICLE 11

LE DIRECTEUR GENERAL

Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l'Article 10, le Directeur général bénéficie:

ARTICLE 14

RENONCIATION

2 Le Directeur général a le devoir de lever l'immunité d'un membre du personnel ou d'un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d'EUMETSAT. Le Conseil a compétence pour lever l'immunité du Directeur général.

ARTICLE 15

NOTIFICATION DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DES EXPERTS

Le Directeur général d'EUMETSAT communique au moins une fois par an aux Etats membres les noms et la nationalité des membres du personnel et des experts.

ARTICLE 22

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX DOMMAGES, RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE ET AUX MEMBRES DU PERSONNEL OU EXPERTS

Tout Etat membre peut soumettre à un arbitrage, selon la procédure prévue à l'Article 15 de la Convention, tout différend:

ARTICLE 23

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A L'INTERPRETATION OU L'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE

Tout différend entre EUMETSAT et un Etat membre ou entre deux ou plusieurs Etats membres ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, qui n'aura pu être réglé par voie de négociation ou par l'entremise du Conseil, est, à la demande de l'une des Parties, soumis à un arbitrage selon la procédure prévue à l'Article 15 de la Convention.

ARTICLE 24

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RESILIATION

2 Le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la Convention et au Directeur général d'EUMETSAT les signatures, le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute dénonciation du présent Protocole ainsi que son expiration. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire le fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations-Unies.

6 Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre conformément à l'Article 19 de la Convention, entraîne automatiquement dénonciation par cet Etat du présent Protocole.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme des amendements rédactionnels au Protocole relatif aux privilèges et immunités d'EUMETSAT, adoptés à la suite de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement du 5 juin 1991 à la Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).

Berne, le 09 janvier 2004

DEPARTEMENT FEDERAL
DES AFFAIRES ETRANGERES
p. o.
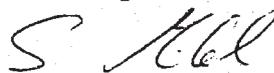
(Stephan Michel)
Chef de la Section
des traités internationaux

PROTOCOL

ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES

OF THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION

OF METEOROLOGICAL SATELLITES

"(EUMETSAT)"

February 2000

Protocol

TABLE OF CONTENTS

February 2000

Protocol

PREAMBLE

The States parties to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), opened for signature at Geneva on 24 May 1983, as amended by the Amending Protocol attached to Council Resolution EUM/C/Res. XXXVI, which entered into force on 19 November 2000 (hereinafter referred to as the "Convention");

WISHING to define the privileges and immunities in accordance with Article ~~12~~ 13 of the Convention;

AFFIRMING that the purpose of the privileges and immunities set forth in this Protocol is to ensure the efficient performance of the official activities of EUMETSAT;

HAVE AGREED as follows:

February 2000

Protocol

ARTICLE 1

USE OF TERMS

For the purposes of this Protocol:

a) "Member State" means a State party to the Convention;

b) "archives" means all records, including correspondence, documents, manuscripts, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings and computer programmes, belonging to or held by EUMETSAT;

c) "official activities" of EUMETSAT means all activities carried out by EUMETSAT in pursuance of its objectives as defined in Article 2 of the Convention and includes its administrative activities;

d) "property" means anything that may be subject to a right of ownership as well as contractual rights;

e) "representatives" of Member States means representatives and their advisers;

f) "staff members" means the Director-General and all persons employed by EUMETSAT, holding permanent appointments and who are subject to its Staff Rules;

g) "expert" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task on behalf of EUMETSAT and at its expense.

ARTICLE 2

LEGAL PERSONALITY

EUMETSAT shall have legal personality in accordance with Article 1 of the Convention. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal proceedings.

February 2000

ARTICLE 3

INVIOLABILITY OF ARCHIVES

The archives of EUMETSAT shall be inviolable.

ARTICLE 4

IMMUNITY FROM JURISDICTION AND EXECUTION

1 Within the scope of its official activities, EUMETSAT shall have immunity from jurisdiction and execution, except:

a) in so far as, by decision of the Council, it has expressly waived such immunity in a particular case; the Council has the duty to waive this immunity in all cases where reliance upon it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT;

b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle or other means of transport belonging to or operated on behalf of EUMETSAT or in respect of a traffic offence involving such means of transport;

c) in respect of the execution of an arbitration award made under Article 21, 22 or 23 of this Protocol or Article ~~14~~ 15 of the Convention;

d) in the event of the attachment, pursuant to a decision by the administrative or judicial authorities, of the salaries and emoluments, including pension rights, owed by EUMETSAT to a staff member or a former staff member;

e) in respect of a counterclaim directly connected with judicial proceedings initiated by EUMETSAT;

f) in respect of any commercial activity in which EUMETSAT might engage.

2 The property of EUMETSAT, wherever located, shall be immune~~:~~

a) from any form or requisition, confiscation or expropriation;

b) from any form of sequestration and administrative or provisional judicial constraint, except in the cases provided for in the preceding paragraph.

Protocol

ARTICLE 5

FISCAL AND CUSTOM PROVISIONS

1 Within the scope of its official activities, EUMETSAT, its property and income shall be exempt from direct taxes.

2 When purchases or services of substantial value and necessary for the exercise of the official activities of EUMETSAT are made or used by EUMETSAT and when the price of such purchases and services includes taxes or duties, the Member State that has levied the taxes or duties shall take appropriate measures to grant exemption from such taxes or duties or to provide for their reimbursement, if they are identifiable.

3 Goods imported or exported by EUMETSAT and necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export duties and taxes and from all import or export prohibitions and restrictions.

4 The provisions of this Article shall not apply to taxes or duties which are no more than charges for public utility services.

5 Goods acquired or imported and exempted under this Article shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with conditions laid down by the Member States which have granted exemptions or reimbursements.

ARTICLE 6

FUNDS, CURRENCY AND SECURITIES

EUMETSAT may receive and hold any kind of funds, currency, cash and securities. It may dispose of them freely for any of its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

February 2000

ARTICLE 7

COMMUNICATION

1 For its official communications and the transfer of all its documents, EUMETSAT shall enjoy treatment no less favourable than that accorded by each Member State to other comparable international organisations.

2 With regard to the transmission of data within the scope of its official activities, EUMETSAT shall enjoy in the territory of each Member State treatment as favourable as that accorded by that State to its National Meteorological Service, taking into account the international obligations of that State in respect of telecommunications.

ARTICLE 8

PUBLICATIONS

The circulation of publications and other information material sent by or to EUMETSAT shall not be restricted in any way.

ARTICLE 9

REPRESENTATIVES

1 Representatives of Member States shall, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

a) immunity from arrest and detention, and from seizure of their personal luggage, except in the case of a grave crime or when found committing, attempting to commit or just having committed an offence;

b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by a representative of a Member State, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

c) inviolability for all their official papers and documents;

d) exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

e) the same treatment in the matter of currency and exchange regulations as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions;

f) the same treatment in the matter of customs as regards their personal luggage as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

2 Privileges and immunities are accorded to representatives of Member States not for their personal advantage but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with EUMETSAT. Consequently, a Member State has the duty to waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the purposes for which it was accorded.

3 No Member State shall be obliged to accord privileges and immunities to its own representatives.

ARTICLE 10

STAFF MEMBERS

The staff members of EUMETSAT shall enjoy the following privileges and immunities:

a) immunities from jurisdiction, even after they have left the service of EUMETSAT, in respect of acts, including words written and spoken, done by them in the exercise of their function; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by a staff member, nor in the case of damage by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

b) exemption from all obligations in respect of national service, including military service;

c) inviolability for all their official papers and documents;

d) together with members of their families forming part of their households, exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

e) together with members of their families forming part of their households, the same facilities as to repatriation, in time of international crisis as are normally accorded to staff members of international organisations;

f) the same treatment in respect of currency and exchange regulations as is normally accorded to staff members of international organisations;

g) exemption from all national income tax on their salaries and emoluments paid to them by EUMETSAT, excluding pensions and other similar benefits paid by EUMETSAT, from the date upon which staff members have begun to be liable for a tax on their salaries by EUMETSAT for the latter's benefit. The Member States reserve the right to take those salaries and emoluments into account when assessing the amount of tax to be applied to income from other sources;

h) the right to import free of custom duties and other import charges their furniture and personal effects, including a motor vehicle, at the time of taking up their post in the territory of a Member State, and the right to export them free of duty upon termination of their functions, subject to the conditions laid down by the laws and regulations of the Member State concerned. Goods imported and exempted under this paragraph shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with the conditions laid down by the Member States which have granted the exemptions.

ARTICLE 11

DIRECTOR-GENERAL

In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Article 10, the Director-General shall enjoy:

a) immunity from arrest and detention, except when found committing, attempting to commit or just having committed an offence;

b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplomatic agents, except in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

c) full immunity from criminal jurisdiction, except in the case of a traffic offence caused by a vehicle or other means of transport belonging to, or driven by him, subject to sub-paragraph a) above.

d) the same customs facilities as regards his personal luggage as are accorded to diplomatic agents.

Protocol

ARTICLE 12

SOCIAL SECURITY

Provided that the staff members are covered by a social security scheme of EUMETSAT providing adequate benefits, EUMETSAT, and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agreements to be concluded with Member States concerned in accordance with Article 19 or equivalent measures taken by the Member States or other relevant provisions in force in the Member States.

ARTICLE 13

EXPERTS

Experts other than staff members shall enjoy the following privileges and immunities while performing their duties for EUMETSAT or carrying out missions on its behalf:

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by an expert, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

b) inviolability for all their official papers and documents;

c) exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

d) the same treatment in the matter of currency and exchange regulations as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

February 2000

ARTICLE 14

WAIVER

1 The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted to staff members and experts for their personal advantage. They are provided solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded functioning of EUMETSAT and the complete independence of the persons to whom they are accorded.

2 The Director-General has the duty to waive the immunity of a staff member or an expert in all cases wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT. In the case of the Director-General, the Council is competent to waive such immunity.

ARTICLE 15

NOTIFICATION OF STAFF MEMBERS AND EXPERTS

The Director-General of EUMETSAT shall at least once every year notify the Member States of the names and nationalities of the staff members and experts.

ARTICLE 16

ENTRY, STAY AND DEPARTURE

Member States shall take all appropriate measures to facilitate the entry into, stay in, or departure from their territories of representatives of Members States, staff members and experts.

ARTICLE 17

SECURITY

The provisions of this Protocol shall not prejudice the right of each Member State to take all precautionary measures necessary in the interests of its security.

Protocol

ARTICLE 18

COOPERATION WITH MEMBER STATES

EUMETSAT shall co-operate at all times with the competent authorities of Member States in order to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance of the laws and regulations, and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.

ARTICLE 19

COMPLEMENTARY AGREEMENTS

EUMETSAT may conclude with one or more Member States complementary agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such State or States, and other arrangements to ensure the efficient functioning of EUMETSAT.

ARTICLE 20

PRIVILEGES AND IMMUNITIES FOR NATIONALS AND PERMANENT RESIDENTS

No Member State shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in Articles 9, 10 b), d), e), f) and h), 11 and 13 c) and d) to its own nationals or permanent residents.

ARTICLE 21

ARBITRATION CLAUSE IN WRITTEN CONTRACTS

When concluding written contracts, other than those concluded in accordance with the Staff Regulations, EUMETSAT shall provide for arbitration. The arbitration clause or the special arbitration agreement concluded to this end shall specify the law and procedure applicable, the composition of the tribunal, the procedure for the appointment of the arbitrators and the seat of the tribunal. The execution of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State on whose territory the award is to be executed.

February 2000

ARTICLE 22

SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING DAMAGE, NON-CONTRACTUAL RESPONSIBILITY OR STAFF MEMBERS AND EXPERTS

Any Member State may submit to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article ~~14~~ 15 of the Convention any dispute

a) arising out of damage caused by EUMETSAT;

b) involving any other non-contractual responsibility of EUMETSAT;

c) involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdiction, if this immunity is not waived.

ARTICLE 23

SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE INTERPRETATION OR APPLICATION OF THIS PROTOCOL

Any dispute between EUMETSAT and a Member State or between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Protocol which is not settled by negotiations or through the Council shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article ~~14~~ 15 of the Convention.

ARTICLE 24

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1 This Protocol shall be open for signature or accession by the States parties to the Convention.

2 The said States shall become parties to this Protocol:

- either by signature that is not subject to ratification, acceptance or approval;
- or by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval with the Government of the Swiss Confederation, which shall be the depositary, if the Protocol has been signed subject to ratification, acceptance or approval;
- alternatively, by the deposit of an instrument of accession.

Protocol

The Swiss Government shall notify all States that have signed or acceded to the Convention and the Director-General of EUMETSAT of the signatures, of the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol, any denunciation of this Protocol, and of its expiry. Upon the entry into force of this Protocol, the depositary shall register it with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

3 This Protocol shall enter into force thirty days after its signature by six States without their signatures being subject to ratification, acceptance or approval, or thirty days after the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

4 Once this Protocol has entered into force, it shall take effect vis-à-vis the States that have signed it without their signatures being subject to ratification, acceptance or approval, or which have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, thirty days after the date of signature or of deposit of the relevant instrument.

5 This Protocol shall remain in force until the expiry of the Convention.

6 Any denunciation of the Convention by a Member State in accordance with Article ~~18~~ 19 of the Convention shall automatically imply denunciation by that State of this Protocol.

February 2000

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries,
having been duly authorized thereto,
have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.

Done at **Darmstadt** on the **1st of December 1986**

Fait à **Darmstadt** le **1er décembre 1986**

in the English and the French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which will be deposited in the archives of the Government of the Swiss Confederation, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.

dans les langues anglaise et française, ces deux textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

PROTOCOLLO

RELATIVO AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'UTILIZZAZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI

(EUMETSAT)

Norme emendate in conformità alla decisione della 48° riunione del Consiglio d'EUMETSAT , svoltasi il 25 ed il 26 giugno 2001 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2004.

INDICE

PREAMBOLO

Gli Stati parte alla Convenzione per la creazione di un' Organizzazione europea per l'utilizzazione dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 come emendata dal Protocollo di emendamento (allegato alla Risoluzione del Consiglio EUM/C/ Rés XXX) entrata in vigore il 19 novembre 2000 (di seguito denominata "la Convenzione"),

AUSPICANDO definire i privilegi e le immunità di EUMETSAT conformemente all'Articolo 13 della Convenzione ;

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo:
f) l'espressione " membri del personale" indica il Direttore Generale e tutte le persone impiegate da EUMETSAT a titolo permanente e sottoposte al suo Statuto del personale ;

ARTICOLO 4
IMMUNITA' DA GIURISDIZIONE ED ESECUZIONE

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT beneficia dell'immunità da giurisdizione e esecuzione, salvo:

d) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione degli Articoli 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell'articolo 15 della Convenzione ;

ARTICOLO 11
Il DIRETTORE GENERALE

Oltre ai privilegi ed alle immunità concesse ai membri del personale all'articolo 10, il Direttore Generale beneficia :

ARTICOLO 14
DENUNCIA

2. il Direttore Generale ha il dovere di abolire l'immunità di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il mantenimento di quest'ultima è suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e che può essere abolita senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha la competenza di abolire l'immunità del Direttore Generale.

ARTICOLO 15
NOTIFICA DEI MEMBRI DEL PERSONALE E DEGLI ESPERTI

Il Direttore Generale di EUMETSAT comunica almeno una volta l'anno agli Stati membri i nominativi e la nazionalità dei membri del personale e degli esperti.

ARTICOLO 22
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI DANNI, ALLA RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE ED AI MEMBRI DEL PERSONALE O AGLI ESPERTI

Ogni Stato membro può sottoporre qualsiasi controversia ad un arbitrato, secondo la procedura prevista all'articolo 15 della Convenzione.

ARTICOLO 23
REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Qualsiasi divergenza fra EUMETSAT ed uno Stato membro, o fra due o più Stati membri, attinente all'interpretazione del presente Protocollo, che non avrà potuto essere risolta per via negoziale o tramite il Consiglio, è, su richiesta di una delle Parti, sottoposta ad un arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 24
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RESCISSIONE

2. Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito, nonché al Direttore generale di EUMETSAT, le firme, il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni denuncia del presente Protocollo nonché la sua scadenza. Non appena il presente Protocollo entra in vigore, il Depositario lo fa registrare presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite .

6. Ogni denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del presente Protocollo.

Certifico che il precedente testo è una copia conforme degli emendamenti redazionali del Protocollo attinente ai privilegi ed alle immunità di EUMETSAT , adottati in seguito all'entrata in vigore del Protocollo di emendamento del 5 giugno 1991 alla Convenzione del 24 maggio 1983 recante creazione di una Organizzazione europea per l'utilizzazione di satelliti meteorologici (EUMETSAT)

Berna, il 9 gennaio 2004

Dipartimento Federale
degli Affari Esteri
(Stephan Michel)
Capo della Sezione
dei trattati internazionali

04A03191

Rilascio di exequatur

In data 19 marzo 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Cugusi, Console onorario della Repubblica di Lituania in Cagliari.

In data 18 marzo 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Pellegrino, Console onorario della Repubblica Slovacca a Torino.

04A03366 - 04A03367

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupisolver»

Estratto decreto NCR n. 119 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BUPISOLVER, anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale da 4 ml, «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale da 3 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Solver-Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Revere n. 16 - 20123 Italia, codice fiscale 07174650635.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 033813217 (in base 10), 107WR1 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 12,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.;

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 033813229 (in base 10), 107WRF (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 033813231 (in base 10), 107WRH (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 033813243 (in base 10), 107WRV (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 033813256 (in base 10), 107WS8 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 4 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml; azoto n.d.

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 033813268 (in base 10), 107WSN (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 3 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 22,5 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato 247,5 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml; azoto n.d.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033813270, (in base 10) 107WSQ (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (completa).

Composizione: 1 fiala da 2 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato 210 mg; sodio idrossido 0,5n n.d.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml; azoto n.d.

Indicazioni terapeutiche: la bupivacaina (principio attivo di Bupisolver) può essere utilizzata in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale; tronculare; loco regionale; blocco simpatico; blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso; peridurale e sacrale; spinale sottoaracnoidea.

La bupivacaina è pertanto indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale in cui è necessaria l'anestesia periferica: oculistica, ortopedica, stomatologica, otorinolaringoiatrica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03227

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupixamol»

Estratto decreto NCR n. 121 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPIXAMOL, anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola - 50018 Italia, codice fiscale 01286700487.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml - A.I.C. n. 031647100 (in base 10), 0Y5TCW (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml - A.I.C. n. 031647112 (in base 10) 0Y5TD8 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml - A.I.C. n. 031647136 (in base 10) 0Y5TF0 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml - A.I.C. n. 031647148 (in base 10) 0Y5TFD (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml - A.I.C. n. 031647163 (in base 10) 0Y5TFV (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml - A.I.C. n. 031647175 (in base 10) 0Y5TG7 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml - A.I.C. n. 031647199 (in base 10) 0Y5TGZ (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml - A.I.C. n. 031647201 (in base 10) 0Y5TH1 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 località Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Bupixamol può essere utilizzata in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, loco-regionale, blocco simpatico, peridurale sacrale, spinale subaracnoidea;

Bupixamol è quindi indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola che associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03228

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto decreto G n. 122 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: PARACETAMOLO, nella forma e confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 120 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming n. 2 - c.a.p. 37135, codice fiscale 03334120239.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 120 ml - A.I.C. n. 035778012/G (in base 10) 123VGW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 g;

eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.;

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03229

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxolo»

Estratto decreto n. 124 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: AMBROXOLO nelle forme e confezioni: «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml; «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose da 10 ml e «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 035789015\G (in base 10) 12466R (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa 0,18 g; sorbitolo 70% 50 g; glicerolo 15 g; acido benzoico 0,2 g; aroma amarena 0,35 g - glicole propilenico 3 g; acido tartarico 0,1 g; acqua depurata 45,87 g;

confezione: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose da 10 ml - A.I.C. n. 035789027\G (in base 10) 124673 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni contenitore monodose da 10 ml contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa 0,018 g; sorbitolo 70% 5 g; glicerolo 1,5 g; acido benzoico 0,02 g; aroma amarena 0,035 g - glicole propilenico 0,3 g; acido tartarico 0,01 g; acqua depurata 4,587 g;

confezione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 15 ml - A.I.C. n. 035789039\G (in base 10) 12467H (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a.. stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 15 mg;

eccipienti: sodio fosfato monobasico biidrato 34,65 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 1,05 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivamol»

Estratto decreto NCR n. 123 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPIVAMOL, anche nelle forme e confezioni: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile», 2 fiale pe da 5 ml», «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml, 10 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml, 20 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola, c.a.p. 50018, Italia, codice fiscale 01286700487.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml - A.I.C. n. 029537091 (in base 10), 0W5DU3 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg: acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml - A.I.C. n. 029537103 (in base 10) 0W5DUH (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml - A.I.C. n. 029537127 (in base 10) 0W5DV7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml - A.I.C. n. 029537139 (in base 10) 0W5DVM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

Eccipienti: sodio cloruro 7 mg: acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 5 ml - A.I.C. n. 029537154 (in base 10), 0W5DW2 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 5 ml - A.I.C. n. 029537166 (in base 10) 0W5DWG (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala pe da 10 ml - A.I.C. n. 029537180 (in base 10), 0W5DWW (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale pe da 10 ml - A.I.C. n. 029537192 (in base 10), 0W5DX8 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo prodotto finito); IPRA S.p.a. stabilimento sito in Assoro - Enna (Italia), via Pasquasia angolo via Giancagliano (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «MEPIVAMOL» è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03230

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto n. 800.5/R.P.1100/D1 del 27 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidio medico chirurgici.

PARAL LIQUIDO - registrazione n. 8123;

PARAL ROSSO - registrazione n. 8745;

RUTISEPT - registrazione n. 11497;

SEKUGERM - registrazione n. 15449;

SEKUMATIC D - registrazione n. 17279;

SILNET - registrazione n. 14125.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ecolab S.r.l. titolare della registrazione.

04A03257

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estopause»

Con il decreto n. 800.5/R.M.422/D15 del 1º marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ESTOPAUSE, «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033019 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

04A03254

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videorelax»

Con il decreto n. 800.5/R.M.26/D17 del 1º marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VIDEORELAX, collirio flac 5 ml - A.I.C. n. 032071 019; Bagno oculare flac 120 ml - A.I.C. n. 032071 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.I.F.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A03251

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico

Con il decreto n. R.P.1091/D2 dell'8 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

BARRICADE 800 - registrazione n. 11880.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Basf Agro S.p.a. titolare della registrazione.

04A03258

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebran»

Con il decreto n. 800.5/R.M.1086/D23 dell'8 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CEBRAN, 1% gocce orali soluzione, flacone 30 ml - A.I.C. n. 028568018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Deafarma S.r.l. titolare della specialità.

04A03256

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imipramina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D24 dell'8 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

IMIPRAMINA:

«10 mg compresse rivestite» 60 compresse - A.I.C. n. 033792 019/G;

«25 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 033792 021/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A03253

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D25 dell'11 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031551 070/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031551 082/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031551 094/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031551 106/G;

sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031551 118/G;

sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031551 120/G;

sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031551 132/G;

sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031551 157/G;

sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031551 169/G;

sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031551 171/G.

04A03252

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climanor»

Con il decreto n. 800.5/R.M.422/D26 dell'11 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CLIMANOR, «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033086 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

04A03255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33671 del 5 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. IT Sport, con sede in Rimini, unità di Rimini, per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 giugno 2004.

Con decreto n. 33672 del 5 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Longoni Sport, con sede in Rimini, unità di Colonnella (Teramo), Lissone (Milano), Milano, Montano Lucino (Como), Rimini, per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 giugno 2004.

Con decreto n. 33673 del 5 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Natura Sport, con sede in Rimini, unità di Milano, per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 giugno 2004.

Con decreto n. 33674 del 5 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Giacomelli Sport, con sede in Rimini, unità di Affi (Verona), Bologna, Carugate (Milano), Casei Gerola (Pavia), Castelvetro (Piacenza), Como, Lecco, Lodi, Montecatini (Pistoia), Piacenza, Poggibonsi (Siena), Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), Ravenna, Rimini, Roma, Roma Agosta (Roma), Savignano (Forlì-Cesena), Varese, per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 giugno 2004.

Con decreto n. 33675 del 5 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne str. art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ocean, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di La Spezia, per il periodo dal 5 febbraio 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 33676 del 5 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Giacomelli Sport Group, con sede in Rimini, unità di Rimini, per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 giugno 2004.

Con decreto n. 33678 del 10 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. O.T.R. Assemblaggi, con sede in Cigliano (Vercelli), unità di Livorno Ferraris, via Pretti n. 8 (Vercelli), per il periodo dal 22 ottobre 2003 al 21 ottobre 2004.

Con decreto n. 33679 del 10 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 41, comma 1, legge n. 289/2002 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, Catanzaro, Cosenza Paola Sibari (Cosenza), Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Trieste, Udine per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33680 del 10 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Eurogroup, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33681 del 10 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fratelli Rinaldi, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), None (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 33682 del 10 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 7, commi 7 e 10-*ter* della legge n. 236/1993 ed ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore del personale dipendente dalla Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 15 gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

04A03235

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Mantova.

Con decreto ministeriale 16 marzo 2004, la retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei confronti dei lavoratori di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Mantova, è determinata in € 44 con decorrenza 1º gennaio 2004, per un periodo di due anni. Detta retribuzione, per l'anno 2005, sarà comunque adeguata qualora risultasse inferiore al minimale per la liquidazione delle rendite stabilito, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

04A03328

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato concernente l'avvio della procedura di selezione e nomina del Segretario generale della Convenzione delle Alpi

La Convenzione delle Alpi, in esecuzione della decisione del 27º Comitato permanente, pubblica un avviso di vacanza per la copertura del posto di Segretario generale della Convenzione delle Alpi. I/le candidati/e dovranno rispondere al presente avviso di vacanza inviando, a mezzo raccomandata e in busta chiusa, una lettera di motivazione e un *curriculum vitae* redatti nelle due lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi di cui hanno padronanza e in inglese, entro il 15 maggio 2004, facente fede il timbro postale, al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo - Divisione II - Convenzioni e protocolli internazionali regionali, direttive e regolamenti europei - Via Capitan Bavastro, 174 - 00147 Roma.

Il testo integrale dell'avviso, con requisiti di partecipazione, è consultabile presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presso il sito Internet www.minambiente.it.

04A03482

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento relativo alle norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 16 marzo 2004 è stata adottata la 2ª edizione del regolamento «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

04A03327

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali.

In data 22 marzo 2004, alle ore 16, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN nella persona del Presidente - avv. Guido Fantoni: FIRMATO

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL	FIRMATO
CISL	»
UIL	»
CISAL	»
CONFSAL	»
RDB CUB	»
UGL	»
USAE	»

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 17, le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo:

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 15 - 18 novembre 2004 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:

comparto del personale delle agenzie fiscali;

comparto del personale delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

comparto del personale degli enti pubblici non economici;

comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

comparto del personale dei Ministeri;

comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

comparto del personale dell'Università.

Art. 2.

Calendario e tempestica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 settembre 2004 . . .	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;
28 settembre 2004 . . .	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
6 ottobre 2004	termine per l'insediamento della Commissione elettorale;
12 ottobre 2004	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale;
18 ottobre 2004	termine per la presentazione delle liste elettorali;
8 novembre 2004	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione;
15-18 novembre 2004 .	votazioni;
19 novembre 2004 . . .	scrutinio;
19-24 novembre 2004 .	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione;
25-29 novembre 2004 .	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN.

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 18 ottobre 2004, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Art. 3.

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti agenzie fiscali, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici, istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il 24 settembre 2004, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il 6 ottobre 2004 ed affissa all'albo dell'amministrazione.

2. Le amministrazioni dei comparti delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

Art. 4.

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, accordo integrativo del 5 novembre 1998;

enti pubblici non economici, accordo integrativo del 3 novembre 1998;

Ministeri, accordo integrativo del 3 novembre 1998;

regioni e autonomie locali, accordo integrativo del 22 ottobre 1998;

Servizio sanitario nazionale, accordo integrativo del 16 ottobre 1998.

2. Ai comparti delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

Art. 5.

Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma in un testo unitario le numerose note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

04A03249

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società agricola trasformazione ortofrutticoli, in sigla S.A.T.O.», società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in Trento.

Con decreto n. 24/RIP2 di data 11 marzo 2004 il reggente della ripartizione II ha nominato, quale commissario liquidatore della «Società agricola trasformazione ortofrutticoli in sigla S.A.T.O.» società cooperativa a r.l. con sede in Trento, loc. Spini di Gardolo n. 125/D, il dott. Claudio Toller, con studio in Trento, Corso Tre Novembre n. 72, in sostituzione del dott. Graziano Frizzi, deceduto.

04A03331

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401077/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.